Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 14 del 18 gennaio 1995 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma
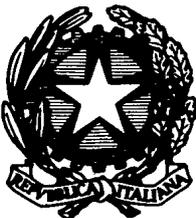
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 gennaio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 5

LEGGE 2 gennaio 1995, n. **12.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note relativo all'estensione della partecipazione italiana alla Forza multinazionale e osservatori (MFO), con allegato *addendum*, effettuato a Roma il 17 e 24 marzo 1992.

LEGGE 2 gennaio 1995, n. **13.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa allo *status* giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977.

LEGGE 2 gennaio 1995, n. **14.**

Adesione del Governo della Repubblica italiana al protocollo annesso al trattato concernente la neutralità permanente ed il funzionamento del Canale di Panama, firmato a Washington il 7 settembre 1977.

LEGGE 2 gennaio 1995, n. **15.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), con quattro allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonché dell'atto finale della conferenza dei plenipotenziari e cinque risoluzioni adottate in pari data.

LEGGE 2 gennaio 1995, n. **16.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina relativo alla scuola italiana di Tunisi ed alle iniziative tunisine in Italia, fatto a Tunisi il 19 luglio 1991.

LEGGE 2 gennaio 1995, n. **17.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 10 alla convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 25 marzo 1992.

LEGGE 2 gennaio 1995, n. **18.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ed il Governo della Repubblica italiana sul Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, Vienna 15 marzo e Parigi 19 marzo 1993.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 gennaio 1995, n. 12.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note relativo all'estensione della partecipazione italiana alla Forza multinazionale e osservatori (MFO), con allegato *addendum*, effettuato a Roma il 17 e 24 marzo 1992.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note relativo all'estensione della partecipazione italiana alla Forza multinazionale e osservatori (MFO), con allegato *addendum*, effettuato a Roma il 17 e 24 marzo 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo scambio di note stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1995

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

Multinational Force and Observers
Rome, Italy

March 17, 1992

Sir,

I have the honor to refer to the Agreement effected by an exchange of letters dated 16 and 25 March 1982, regarding the participation of Italy in the Multinational Force and Observers (MFO), as subsequently extended, and related understandings.

The Italian Government currently provides for the contribution of a naval contingent to the Organization. It undertakes an essential task in ensuring the success of the mission of the MFO at the Strait of Tiran to secure the peace. The Italian Contingent discharges its duties with a professionalism and reliability that legitimately should be the source of pride for your Government, as it is for the MFO.

In view of the foregoing and with the approval of the Governments of the Arab Republic of Egypt and of the State of Israel, I have the honor of proposing that the Italian participation in the MFO be continued, under the terms and conditions set forth in the above-referenced Agreement, for a further period of five years, commencing March 25, 1992.

Hon. Gianni De Michelis
Ministero degli Affari Esteri
Roma

Pursuant to discussions with representatives of your Government, I also take this opportunity to propose the modification of Article 12 of the Headquarters Agreement between the Government of Italy and the MFO, dated June 12, 1982, in accordance with the Addendum attached hereto.

If these proposals are agreeable to your Government, I propose that this Note, together with your reply to that effect, shall constitute an agreement, effective on the date of your reply. At the expiration of this renewal, Italy's participation may be further extended by mutual agreement.

The interpretative understandings related to the 1982 Agreement, expressed in a separate exchange of letters of 16 March 1982, shall continue to govern Italy's participation in the five-year period after 25 March 1992.

I wish to take this opportunity to thank the Italian Government, on behalf of the MFO, for the valuable and dedicated service of the Italian Contingent and the professionalism with which your contributed personnel have supported and continue to support the MFO.

Please accept, Sir, the renewed assurances of my highest consideration.

Wat T. Cluverius, IV

Director General

Il Ministro degli Affari Esteri

Roma, 24 MAR. 1992

Sir,

I have the honor to refer to your Note of March 17, 1992, regarding the extension of Italy's participation in the Multinational Force and Observers, which provides as follows:

"" Sir,

I have the honor to refer to the Agreement effected by an exchange of letters dated 16 and 25 March 1982, regarding the participation of Italy in the Multinational Force and Observers (MFO), as subsequently extended, and related understandings.

The Italian Government currently provides for the contribution of a naval contingent to the Organization. It undertakes an essential task in ensuring the success of the mission of the MFO at the Strait of Tiran to secure the peace. The Italian Contingent discharges its duties with a professionalism and reliability that legitimately should be the source of pride for your Government, as it is for the MFO.

In view of the foregoing and with the approval of the Governments of the Arab Republic of Egypt and of the State of Israel, I have the honor of proposing that the Italian participation in the MFO be continued, under the terms and conditions set forth in the above-referenced Agreement, for a further period of five years, commencing March 25, 1992.

Mr. Wat T. Cluverius, IV

Director General

Multinational Force and Observers

Rome

Pursuant to discussions with representatives of your Government, I also take this oppotunity to propose the modification of Article 12 of the Headquarters Agreement between the Government of Italy and the MFO, dated June 12, 1982, in accordance with the Addendum attached hereto.

If these proposals are agreeable to your Government, I propose that this Note, together with your reply to that effect, shall constitute an agreement, effective on the date of your reply. At the expiration of this renewal, Italy's participation may be further extended by mutual agreement.

The interpretative understandings related to the 1982 Agreement, expressed in a separate exchange of letters of 16 March 1982, shall continue to govern Italy's participation in the five-year period after 25 March 1992.

I wish to take this opportunity to thank the Italian Government, on behalf of the MFO, for the valuable and dedicated service of the Italian Contingent and the professionalism with which your contributed personnel have supported and continue to support the MFO.

Please accept, Sir, the renewed assurances of my highest consideration. ""

I have the honour to confirm the agreement of my Government to the foregoing.

Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Gianni De Michelis
Ministro degli Affari Esteri

Il Ministro degli Affari Esteri

ADDENDUM

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 12 DELL'ACCORDO DI SEDE TRA ITALIA E M.F.O. FATTO A ROMA IL 12 GIUGNO 1982.

Art. 12: (Equiparazione agli agenti diplomatici per certe categorie di funzionari).

1) Al Direttore Generale della M.F.O., saranno accordati i privilegi e le immunita', le esenzioni e le facilitazioni, concesse agli ambasciatori e ai capi di missione (con l'esclusione di quelli aventi nazionalita italiana).

2) Al Vice Direttore Generale e agli altri funzionari direttivi, i quali non potranno superare il limite di sette unita (con l'esclusione di quelli aventi nazionalita italiana), saranno riconosciuti gli stessi privilegi, immunita' esenzioni e facilitazioni accordati a membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equipollente.

3) A tutti i funzionari della M.F.O. sara rilasciata dal Governo italiano una carta speciale con la attestazione che essi sono funzionari della M.F.O. e che godono delle immunita' e dei privilegi riconosciuti dal presente accordo.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

17 Marzo 1992

Eccellenza,

Ho l'onore di far riferimento all'Accordo effettuato mediante scambio di lettere in data 16 e 25 Marzo 1982, relativo alla partecipazione dell'Italia alla Forza multinazionale e di Osservatori (MFO) come successivamente prorogato, e relative intese.

Il Governo Italiano fornisce attualmente il contributo di un contingente navale all'Organizzazione. Esso si è assunto il compito essenziale di assicurare il successo della missione della MFO nello Stretto di Tirana per garantire la pace. Il contingente Italiano assolve ai suoi doveri con una professionalità ed una affidabilità che possono a buon diritto costituire fonte di orgoglio per il Suo Governo come lo sono per la MFO.

In vista di quanto sopra e con l'approvazione dei Governi della Repubblica Araba di Egitto e dello Stato d'Israele, ho l'onore di proporre che la partecipazione italiana alla MFO continui, in base ai termini ed alle condizioni stabilite nell'Accordo di cui sopra, per un ulteriore periodo di cinque anni a decorrere dal 25 Marzo 1992.

In conformità con i colloqui avuti con i rappresentanti del Suo Governo, mi avvalgo altresi' della presente opportunità per proporre una modifica dell'Articolo 12 dell'Accordo di Sede tra il Governo Italiano e la MFO in data 12 Giugno 1982, in conformità con l' allegato Addendum.

On. Gianni De Michelis
Ministro degli Affari Esteri

R O M A

Se queste proposte sono di gradimento del Suo Governo, propongo che la presente Nota, assieme alla Sua risposta a tal fine, costituisca un Accordo che entrerà in vigore alla data della Sua risposta. Alla scadenza di questo rinnovo, la partecipazione italiana potrà essere ulteriormente prorogata di comune accordo.

Le intese interpretative relative all'Accordo del 1982, formulate in uno scambio separato di lettere del 16 Marzo 1982, continueranno a regolamentare la partecipazione italiana nel periodo quinquennale successivo al 25 marzo 1992.

Desidero avvalermi di questa occasione per ringraziare il Governo Italiano, per conto della MFO, per il servizio utile e dedicato del Contingente Italiano e per la professionalità con la quale il personale da Voi fornito ha appoggiato e continua ad appoggiare la MFO."

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi rinnovati della mia più alta considerazione.

24 Marzo 1992

Illustre Direttore,

Ho l'onore di riferirmi alla sua Nota del 17 Marzo, 1992, relativa alla proroga della partecipazione italiana alla Forza Multinazionale e di Osservatori , del seguente tenore:

"Eccellenza,

Ho l'onore di far riferimento all'Accordo effettuato mediante scambio di lettere in data 16 e 25 Marzo 1982, relativo alla partecipazione dell'Italia alla Forza multinazionale e di Osservatori (MFO) come successivamente prorogata, e relative intese.

Il Governo Italiano fornisce attualmente il contributo di un contingente navale all'Organizzazione. Esso si è assunto il compito essenziale di assicurare il successo della missione della MFO nello Stretto di Tirana per garantire la pace. Il contingente Italiano assolve ai suoi doveri con una professionalità ed una affidabilità che possono a buon diritto costituire fonte di orgoglio per il Suo Governo come lo sono per la MFO.

In vista di quanto sopra e con l'approvazione dei Governi della Repubblica Araba di Egitto e dello Stato d'Israele, ho l'onore di proporre che la partecipazione italiana alla MFO continui, in base ai termini ed alle condizioni stabilite nell'Accordo di cui sopra, per un ulteriore periodo di cinque anni a decorrere dal 25 Marzo 1992.

In conformità con i colloqui avuti con i rappresentanti del Suo Governo, mi avvalgo altresi' della presente opportunità per proporre una modifica dell'Articolo 12 dell'Accordo di Sede tra il Governo Italiano e la MFO in data 12 Giugno 1982, in conformità con l' allegato Addendum.

Mr. Wat T. Cluverius, IV
Direttore Generale
Forza Multinazionale e di Osservatori
R O M A

Se queste proposte sono di gradimento del Suo Governo, propongo che la presente Nota, assieme alla Sua risposta a tal fine, costituisca un Accordo che entrerà in vigore alla data della Sua risposta. Alla scadenza di questo rinnovo, la partecipazione italiana potrà essere ulteriormente prorogata di comune accordo.

Le intese interpretative relative all'Accordo del 1982, formulate in uno scambio separato di lettere del 16 Marzo 1982, continueranno a regolamentare la partecipazione italiana nel periodo quinquennale successivo al 25 marzo 1992.

Desidero avvalermi di questa occasione per ringraziare il Governo Italiano, per conto della MFO, per il servizio utile e dedicato del Contingente Italiano e per la professionalità con la quale il personale da Voi fornito ha appoggiato e continua ad appoggiare la MFO."

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi rinnovati della mia più alta considerazione."

Ho l'onore di confermare l'accordo del mio Governo a quanto sopra.

Voglia gradire, Illustre Direttore, i sensi della mia più alta considerazione.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 589):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 13 luglio 1994.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 luglio 1994, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 5 ottobre 1994.
Esaminato in aula e approvato il 12 ottobre 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1455):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 ottobre 1994, con pareri delle commissioni I e II.
Esaminato dalla III commissione il 7 dicembre 1994.
Relazione scritta annunciata il 7 dicembre 1994 (atto n. 1455/*A* - relatore on. BOFFARDI).
Esaminato in aula il 15 dicembre 1994 e approvato il 20 dicembre 1994.

95G0026

LEGGE 2 gennaio 1995, n. **13.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa allo *status* giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea relativa allo *status* giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1995

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

CONVENTION EUROPÉENNE RELATIVE AU STATUT JURIDIQUE DU TRAVAILLEUR MIGRANT

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin de sauvegarder et de promouvoir, dans le respect des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social ;

Considérant qu'il convient de régler la situation juridique des travailleurs migrants, ressortissants des Etats membres du Conseil de l'Europe, en vue de leur assurer, dans toute la mesure du possible, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui dont bénéficient les travailleurs nationaux de l'Etat d'accueil, pour tout ce qui se rapporte aux conditions de vie et de travail ;

Résolus à faciliter la promotion sociale et le bien-être des travailleurs migrants et des membres de leurs familles ;

Affirmant que les droits et prérogatives qu'ils accordent mutuellement à leurs ressortissants sont concédés en raison de l'étroite association qui unit, de par le Statut, les Etats membres du Conseil de l'Europe,

Sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE I

Article 1

Définition

1. Aux fins de la présente Convention, le terme « travailleur migrant » désigne le ressortissant d'une Partie Contractante qui a été autorisé par une autre Partie Contractante à séjourner sur son territoire pour y occuper un emploi salarié.

2. La présente Convention ne s'applique pas :

a. aux travailleurs frontaliers ;

b. aux artistes, y compris les artistes de variétés et les animateurs de spectacles, et aux sportifs, employés pour une période de courte durée, et aux personnes exerçant une profession libérale ;

c. aux gens de mer ;

d. aux stagiaires ;

e. aux saisonniers ; les travailleurs migrants saisonniers sont ceux qui, ressortissants d'une Partie Contractante, effectuent un travail salarié sur le territoire d'une autre Partie Contractante dans une activité dépendant du rythme des saisons, sur la base d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail déterminé ;

f. aux travailleurs ressortissants d'une Partie Contractante, effectuant un travail déterminé sur le territoire d'une autre Partie Contractante, pour le compte d'une entreprise ayant son siège social en dehors du territoire de cette Partie Contractante.

CHAPITRE II

Article 2

Formes de recrutement

1. Le recrutement des futurs travailleurs migrants peut s'opérer, soit par demande nominative, soit par demande anonyme et, dans ce dernier cas, il doit s'effectuer par l'intermédiaire de l'organe officiel de l'Etat d'origine si un tel organe existe, et, le cas échéant, par l'intermédiaire de l'organe officiel de l'Etat d'accueil.

2. Les frais administratifs entraînés par le recrutement, l'introduction et le placement, lorsqu'ils sont effectués par un organe officiel, ne devront pas être à la charge du futur travailleur migrant.

Article 3

Examen médical et professionnel

1. Le recrutement des futurs travailleurs migrants peut être précédé par un examen médical et professionnel.

2. L'examen médical et l'examen professionnel doivent permettre de déterminer si le futur travailleur migrant répond aux conditions de santé et aux aptitudes techniques nécessaires à l'emploi offert et établir que l'état de santé de ce travailleur ne présente pas de danger pour la santé publique.

3. Les modalités de remboursement des frais relatifs à l'examen médical et professionnel seront réglées, le cas échéant, dans le cadre d'accords bilatéraux, de telle sorte que ces frais ne soient pas à la charge du futur travailleur migrant.

4. Le travailleur migrant en possession d'une offre d'emploi nominative ne pourra être soumis, sauf exception justifiée en matière de fraude, à un examen professionnel que sur la demande de l'employeur.

Article 4

Droit de sortie - Droit à l'admission - Formalités administratives

1. Toute Partie Contractante garantit au travailleur migrant les droits ci-après :

— le droit de sortie du territoire de la Partie Contractante dont il est ressortissant ;

— le droit à l'admission sur le territoire de l'une des Parties Contractantes pour y occuper un emploi salarié lorsque, ayant obtenu les documents requis, le travailleur migrant y a préalablement été autorisé.

2. Ces droits s'entendent sous réserve des restrictions prescrites par la législation et relatives à la sécurité de l'Etat, à l'ordre public, à la santé publique ou aux bonnes mœurs.

3. Les documents requis du travailleur migrant pour l'émigration et pour l'immigration sont délivrés dans les délais les plus brefs, à titre gratuit ou contre versement d'une somme ne dépassant pas leur coût administratif.

Article 5

Formalités et procédure concernant le contrat de travail

Tout travailleur migrant ayant obtenu un emploi, sera muni, avant son départ pour l'Etat d'accueil, d'un contrat de travail ou d'une offre d'emploi précise qui pourront être rédigés dans

une ou plusieurs langues en usage dans l'Etat d'origine et dans une ou plusieurs langues en usage dans l'Etat d'accueil. L'utilisation d'au moins une langue de l'Etat d'origine et une langue de l'Etat d'accueil sera obligatoire en cas de recrutement par un organe officiel ou par une agence de placement officiellement reconnue.

Article 6

Information

1. Les Parties Contractantes échangent entre elles et fournissent aux candidats à l'émigration des informations appropriées sur leur séjour, les conditions et possibilités de regroupement familial, la nature de l'emploi, les possibilités de conclusion d'un nouveau contrat de travail après l'expiration du premier, la qualification requise, les conditions de travail et de vie (y compris le coût de la vie), la rémunération, la sécurité sociale, le logement, la nourriture, le transfert des économies, le voyage, ainsi que les retenues opérées sur le salaire pour la protection et la sécurité sociales, les impôts, les taxes et autres charges. Des informations peuvent également être fournies sur les conditions culturelles et religieuses dans l'Etat d'accueil.

2. En cas de recrutement par l'intermédiaire d'un organe officiel de l'Etat d'accueil, ces informations sont fournies au candidat à l'émigration, avant son départ, dans une langue qu'il peut comprendre, afin de lui permettre de prendre une décision en pleine connaissance de cause. Le cas échéant, la traduction de ces informations dans une langue que le candidat à l'émigration peut comprendre est assurée en règle générale par l'Etat d'origine.

3. Toute Partie Contractante s'engage à prendre les mesures appropriées pour contrecarrer la propagande trompeuse relative à l'émigration et à l'immigration.

Article 7

Voyage

1. Toute Partie Contractante s'engage, en cas de recrutement collectif officiel, à ce qu'en aucun cas les frais de voyage vers l'Etat d'accueil ne soient à la charge du travailleur migrant. Les modalités de prise en charge seront déterminées dans le cadre d'accords bilatéraux qui pourront prévoir aussi l'extension des mesures précitées aux familles et aux travailleurs recrutés individuellement.

2. Lorsqu'il s'agit de travailleurs migrants et de leurs familles se trouvant en transit sur le territoire d'une Partie Contractante pour rejoindre l'Etat d'accueil ou à l'occasion de leur retour vers l'Etat d'origine, toutes les mesures devront être prises par l'autorité compétente de l'Etat de transit en vue de hâter le passage et éviter des retards et des difficultés administratives.

3. Toute Partie Contractante accorde l'exemption des droits et taxes à l'importation lors de l'entrée dans l'Etat d'accueil, au retour définitif dans l'Etat d'origine ainsi qu'au cours des transits :

a. pour les effets personnels et objets mobiliers appartenant aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles faisant partie de leur ménage ;

b. dans une mesure raisonnable, pour les outils manuels et l'équipement portatif nécessaires aux travailleurs migrants pour l'exercice de leur métier.

Les exemptions visées ci-dessus sont accordées conformément aux modalités prévues par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans lesdits Etats.

CHAPITRE III

Article 8

Permis de travail

1. Toute Partie Contractante qui admet un travailleur migrant pour occuper un emploi salarié délivre ou renouvelle pour lui (sauf en cas de dispense) un permis de travail dans les conditions prévues par sa législation.

2. Toutefois, le permis de travail délivré pour la première fois ne peut, en règle générale, lier le travailleur à un même employeur ou à une même localité pour une période supérieure à une année.

3. En cas de renouvellement du permis de travail du travailleur migrant, ce permis devrait être en règle générale d'une durée d'au moins un an, pour autant que la situation et l'évolution du marché du travail le permettent.

Article 9

Permis de séjour

1. Toute Partie Contractante délivrera, pour autant que la législation nationale l'exige, un permis de séjour aux travailleurs migrants qui ont été autorisés à occuper un emploi salarié sur leur territoire conformément aux conditions prévues dans la présente Convention.

2. Le permis de séjour sera, dans les conditions prévues par la législation nationale, délivré et, le cas échéant, renouvelé pour une durée égale, en règle générale, à celle du permis de travail. Lorsque la durée du permis de travail est indéterminée, le permis de séjour sera délivré et, le cas échéant, renouvelé, en règle générale, pour une période d'au moins une année. Il sera délivré et renouvelé gratuitement ou contre paiement du seul coût administratif.

3. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux membres de la famille du travailleur migrant autorisés à le rejoindre conformément à l'article 12 de la présente Convention.

4. Si le travailleur migrant n'occupe plus d'emploi, soit qu'il ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par les autorités compétentes, il lui sera permis, aux fins de l'application des dispositions de l'article 25 de la présente Convention, de rester sur le territoire de l'Etat d'accueil pour une période qui ne devrait pas être inférieure à cinq mois.

Toutefois, aucune Partie Contractante ne sera tenue dans le cas visé à l'alinéa ci-dessus de permettre au travailleur migrant de rester pour une période excédant la durée de versement de l'allocation chômage.

5. Le permis de séjour, délivré conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article, pourra être retiré :

a. pour des raisons de sécurité nationale, d'ordre public ou de bonne mœurs,

b. si le titulaire refuse, après avoir été dûment informé des conséquences d'un tel refus, de se conformer aux prescriptions édictées par une autorité publique médicale à son égard dans un but de protection de la santé publique,

c. si une condition substantielle pour sa délivrance ou sa validité n'est pas remplie.

Toute Partie Contractante s'engage toutefois à assurer aux travailleurs migrants à l'égard desquels une telle mesure de retrait du permis de séjour serait prise, un droit de recours effectif, conformément à la procédure prévue par sa législation, auprès d'une autorité judiciaire ou administrative.

Article 10

Accueil

1. A leur arrivée dans l'Etat d'accueil, les travailleurs migrants et les membres de leurs familles recevront toutes les informations et les conseils appropriés, ainsi que toute l'assistance nécessaire, en vue de leur installation et de leur adaptation.

2. Dans ce but, les travailleurs migrants et les membres de leurs familles bénéficieront de l'aide et de l'assistance des services sociaux et des organismes d'utilité publique de l'Etat d'accueil ainsi que de l'aide fournie par les autorités consulaires de leur Etat d'origine. En outre, les travailleurs migrants bénéficieront au même titre que les travailleurs nationaux de l'aide et de l'assistance du service de l'emploi. Toutefois, toute Partie Contractante s'efforcera d'assurer, lorsque la situation l'exigera, des services sociaux spécialisés pour faciliter ou coordonner l'accueil des travailleurs migrants et de leurs familles.

3. Toute Partie Contractante s'engage à assurer aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles la liberté de pratiquer le culte correspondant à leur confession ; elle leur facilitera, dans la mesure des moyens éventuellement disponibles, la pratique de ce culte.

Article 11

Recouvrement des sommes dues au titre d'une obligation alimentaire

1. La condition de travailleur migrant ne doit pas faire obstacle au recouvrement des sommes dues en faveur de personnes restées dans l'Etat d'origine au titre d'une obligation alimentaire et découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance y compris les obligations alimentaires envers un enfant non légitime.

2. Toute Partie Contractante prend les mesures nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues au titre d'une obligation alimentaire, en utilisant à cet effet dans toute la mesure du possible, le dossier adopté par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.

3. Dans toute la mesure du possible, toute Partie Contractante prend des mesures en vue de la nomination d'une autorité unique nationale ou régionale, chargée de recevoir et d'expédier les demandes d'aliments dus au titre d'une obligation alimentaire répondant aux conditions du paragraphe 1er ci-dessus.

4. Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions des conventions bilatérales ou multilatérales conclues ou à conclure.

Article 12

Regroupement familial

1. Le conjoint du travailleur migrant régulièrement employé sur le territoire d'une Partie Contractante, et ses enfants non mariés, aussi longtemps qu'ils sont considérés comme mineurs par la législation pertinente de l'Etat d'accueil, qui sont à sa charge, sont autorisés, dans les conditions analogues à celles prévues dans la Convention pour l'admission des travailleurs migrants et selon la procédure prévue pour cette admission par la législation ou par des accords internationaux, à rejoindre le travailleur migrant sur le territoire d'une Partie Contractante, à condition que ce dernier dispose pour sa famille d'un logement considéré comme normal pour les travailleurs nationaux dans la région où il est employé. Toute Partie Contractante pourra subordonner la mise en œuvre de l'autorisation visée ci-dessus à un délai d'attente qui ne pourra excéder douze mois.

2. Tout Etat peut, à tout moment, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui prendra effet un mois après sa réception, subordonner en outre le regroupement

familial visé au paragraphe 1er ci-dessus, à la condition que le travailleur migrant dispose de ressources stables, suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.

3. Tout Etat peut, à tout moment, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui prendra effet un mois après sa réception, déroger temporairement à l'obligation de délivrer l'autorisation prévue au paragraphe 1er ci-dessus, pour l'une ou plusieurs parties de son territoire qu'il désignera dans la déclaration, à condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec des obligations découlant d'autres instruments internationaux. La déclaration comportera l'indication des motifs particuliers qui justifient la dérogation au regard de la capacité d'accueil.

Tout Etat qui exerce cette faculté de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et prend soin d'assurer la publication de ces mesures dans les plus brefs délais. Il doit également informer le Secrétaire Général de la date à laquelle ces mesures cessent d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.

La déclaration n'affectera pas en règle générale les demandes de regroupement familial soumises aux autorités compétentes, avant que la déclaration ne soit adressée au Secrétaire Général, par des travailleurs migrants déjà établis dans la partie du territoire concernée.

Article 13

Logement

1. Toute Partie Contractante applique au travailleur migrant, en matière d'accès au logement et de loyer, un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qu'elle applique à ses propres nationaux, dans le cas où cette matière est régie par ses lois et ses règlements.

2. Toute Partie Contractante veille à ce que les services nationaux compétents effectuent des contrôles, dans les cas appropriés, en collaboration avec les autorités consulaires intéressées agissant dans le cadre de leur compétence, en vue d'assurer que les normes de salubrité des logements sont respectées pour les travailleurs migrants comme pour ses propres nationaux.

3. Toute Partie Contractante s'engage à protéger les travailleurs migrants, dans le cadre de ses lois et de ses règlements, contre l'exploitation en matière de loyer.

4. Toute Partie Contractante veillera, par les moyens à la disposition des services nationaux compétents, à ce que le logement du travailleur migrant soit convenable.

Article 14

Préformation - Formation scolaire, professionnelle et linguistique
Rééducation professionnelle

1. Les travailleurs migrants et les membres de leurs familles régulièrement admis sur le territoire d'une Partie Contractante, bénéficient, au même titre et dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux, de l'enseignement général et professionnel ainsi que de la formation et rééducation professionnelles et se verront accorder l'accès à l'enseignement supérieur conformément aux dispositions qui régissent, d'une manière générale, l'accès aux différentes institutions dans l'Etat d'accueil.

2. Pour favoriser l'accès aux écoles d'enseignement général et professionnel ainsi qu'aux centres de formation professionnelle, l'Etat d'accueil facilite l'enseignement de sa ou de ses langues en faveur des travailleurs migrants et des membres de leurs familles.

3. Pour les besoins de l'application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, l'octroi de bourses demeure réservé à l'appréciation de chaque Partie Contractante, qui s'efforcera d'accorder, en la matière, aux enfants des travailleurs migrants vivant auprès de leurs familles dans l'Etat d'accueil :

— conformément aux dispositions de l'article 12 de la présente Convention — les mêmes facilités qu'aux nationaux.

4. Les qualifications antérieures du travailleur ainsi que les diplômes et les titres professionnels acquis dans l'Etat d'origine seront reconnus par les Parties Contractantes selon les modalités établies au moyen d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

5. Les Parties Contractantes concernées veilleront, dans le cadre d'une étroite coopération, à ce que la formation et la rééducation professionnelles, au sens du présent article, tiennent compte autant que possible, des besoins des travailleurs migrants en vue d'un retour dans leur Etat d'origine.

Article 15

Enseignement de la langue maternelle du travailleur migrant

Les Parties Contractantes concernées agiront d'un commun accord en vue d'organiser, dans la mesure du possible, à l'intention des enfants des travailleurs migrants des cours spéciaux pour l'enseignement de la langue maternelle du travailleur migrant afin de faciliter, entre autres, leur retour dans leur Etat d'origine.

Article 16

Conditions de travail

1. En matière de conditions de travail, les travailleurs migrants autorisés à exercer un emploi bénéficient d'un traitement non moins favorable que celui qui s'applique aux travailleurs nationaux, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, des conventions collectives de travail ou des usages.

2. Il ne peut être dérogé par contrat individuel au principe de l'égalité de traitement visé au paragraphe précédent.

Article 17

Transfert d'économies

1. Toute Partie Contractante permet, selon les modalités fixées par sa législation, le transfert de tout ou partie des gains et des économies des travailleurs migrants que ceux-ci désirent transférer.

Cette disposition s'applique également au transfert des sommes dues par les travailleurs migrants au titre d'une obligation alimentaire. Le transfert des sommes dues par les travailleurs migrants au titre d'une obligation alimentaire ne pourra en aucun cas être entravé ou empêché.

2. Toute Partie Contractante permet, dans le cadre de conventions bilatérales ou par tout autre moyen, le transfert des sommes qui restent dues aux travailleurs migrants lorsque ceux-ci quittent le territoire de l'Etat d'accueil.

Article 18

Sécurité sociale

1. Toute Partie Contractante s'engage à accorder sur son territoire, aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles, l'égalité de traitement avec ses propres nationaux en matière de sécurité sociale, sous réserve des conditions exigées par la législation nationale et les accords bilatéraux et multilatéraux conclus ou à conclure entre les Parties Contractantes concernées.

2. En outre, les Parties Contractantes s'efforceront de garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles la conservation des droits en cours d'acquisition et des droits acquis, ainsi que le service des prestations à l'étranger, au moyen d'accords bilatéraux et multilatéraux.

Article 19

Assistance sociale et médicale

Toute Partie Contractante s'engage à accorder sur son territoire aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles, en séjour régulier sur son territoire, l'assistance sociale et médicale au même titre que les nationaux, et ce conformément aux obligations qu'elle assume en vertu d'accords internationaux et notamment de la Convention européenne d'assistance sociale et médicale de 1953.

Article 20

Accidents du travail et maladies professionnelles
Hygiène du travail

1. En ce qui concerne la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que l'hygiène du travail, les travailleurs migrants bénéficient des mêmes droits et de la même protection que les travailleurs nationaux, en application des lois d'une Partie Contractante et des conventions collectives et compte tenu de leur situation particulière.

2. Le travailleur migrant qui a subi un accident de travail ou a été atteint d'une maladie professionnelle sur le territoire de l'Etat d'accueil bénéficiera de la réadaptation professionnelle au même titre que les travailleurs nationaux.

Article 21

Contrôle des conditions de travail

Toute Partie Contractante contrôle ou fait contrôler les conditions de travail qui sont faites aux travailleurs migrants de la même manière que pour les travailleurs nationaux. Ce contrôle est effectué par les organismes ou les institutions compétentes de l'Etat d'accueil et par toute autre instance autorisée par l'Etat d'accueil.

Article 22

Décès

Toute Partie Contractante veillera, dans le cadre de ses lois ou, le cas échéant, dans le cadre d'accords bilatéraux, à ce que des mesures soient prises en vue de fournir toute l'aide et l'assistance nécessaires au transport dans l'Etat d'origine des corps des travailleurs migrants décédés à la suite d'un accident de travail.

Article 23

Imposition du revenu du travail

1. En matière de revenus et sans porter préjudice aux dispositions concernant la double imposition contenues dans les accords déjà conclus ou qui pourront être conclus entre les Parties Contractantes, les travailleurs migrants ne seront pas assujettis, sur le territoire d'une Partie Contractante, à des droits, taxes, impôts ou contributions, sous quelque dénomination que ce soit, plus élevés ou plus onéreux, que ceux qui sont exigés des nationaux qui se trouvent dans une situation analogue. Ils bénéficieront, notamment, des réductions ou exemptions d'impôts ou de taxes et des dégrèvements à la base, y compris les déductions pour charges de famille.

2. Les Parties Contractantes déterminent, entre elles, par accords bilatéraux ou multilatéraux sur la double imposition, les mesures qui pourraient être prises pour éviter la double imposition des gains des travailleurs migrants.

Article 24

Expiration du contrat de travail et licenciement

1. A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, à la fin de la période convenue, et en cas de rupture anticipée d'un tel contrat ou de résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée, le travailleur migrant bénéficie d'un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les travailleurs nationaux en vertu des dispositions de la législation ou des conventions collectives de travail.

2. Le travailleur migrant bénéficie, en cas de licenciement individuel ou collectif, du régime applicable aux travailleurs nationaux en vertu de la législation ou des conventions collectives du travail, notamment en ce qui concerne la forme et la durée du préavis de licenciement, les indemnités légales ou conventionnelles, et celles auxquelles il aurait éventuellement droit en cas de rupture abusive de son contrat de travail.

Article 25

Réemploi

1. Si le travailleur migrant vient à perdre son emploi pour une cause non imputable à sa volonté, notamment en cas de chômage ou de maladie de longue durée, l'autorité compétente de l'Etat d'accueil facilitera son replacement selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans ledit Etat.

2. A cette fin, l'Etat d'accueil favorisera les mesures nécessaires pour assurer autant que possible la rééducation et la réadaptation professionnelles du travailleur migrant dont il s'agit, pourvu qu'il manifeste l'intention de continuer à être employé dans l'Etat d'accueil.

Article 26

Recours aux autorités judiciaires et administratives de l'Etat d'accueil

1. Toute Partie Contractante accorde aux travailleurs migrants un traitement non moins favorable qu'à ses nationaux, pour les actions en justice. Les travailleurs migrants ont droit, aux mêmes conditions que les nationaux, à la pleine protection légale et judiciaire de leur personne et de leurs biens, de leurs droits et intérêts ; ils ont notamment le droit, au même titre que les nationaux, de recourir aux autorités judiciaires et administratives compétentes d'après la législation de l'Etat d'accueil, et de se faire assister par toute personne de leur choix agréée par les lois dudit Etat, notamment dans les litiges qui les opposent à leur employeur, aux membres de leurs familles et aux tiers. Les règles de conflits de lois en vigueur dans l'Etat d'accueil ne sont pas affectées par cet article.

2. Toute Partie Contractante accorde aux travailleurs migrants le bénéfice de l'assistance judiciaire aux mêmes conditions qu'à ses propres nationaux, et, en cas de procédure civile ou pénale, la possibilité de se faire assister par un interprète si le travailleur migrant ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

Article 27

Recours aux services de l'emploi

Toute Partie Contractante reconnaît aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles qui se trouvent régulièrement sur son territoire, le droit de faire appel aux services de l'emploi, dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux, et conformément aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives, y compris les conditions d'admission, en vigueur dans cet Etat.

Article 28

Exercice du droit syndical

Toute Partie Contractante reconnaît aux travailleurs migrants le libre exercice du droit syndical pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux dans les conditions prévues par la législation nationale pour ses propres ressortissants.

Article 29

Participation à la vie de l'entreprise

Toute Partie Contractante facilitera dans la mesure du possible la participation des travailleurs migrants à la vie de l'entreprise dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux.

CHAPITRE IV

Article 30

Retour

1. Toute Partie Contractante prendra, autant que possible, les dispositions appropriées en vue d'assister les travailleurs migrants et les membres de leurs familles à l'occasion de leur retour définitif dans leur Etat d'origine, notamment celles visées à l'article 7, paragraphes 2 et 3 de la présente Convention. L'octroi d'une assistance financière demeure réservée à l'appréciation de chacune des Parties Contractantes.

2. Pour que les travailleurs migrants puissent prendre connaissance avant leur voyage de retour des conditions dans lesquelles s'effectuera leur réinstallation dans leur Etat d'origine, cet Etat communiquera à l'Etat d'accueil, qui les tiendra à la disposition des intéressés sur leur demande, des informations notamment sur :

— les possibilités et les conditions d'emploi dans leur Etat d'origine ;

— l'aide financière accordée en vue de la réintégration économique ;

— la conservation des droits acquis à l'étranger en matière de sécurité sociale ;

— les démarches à effectuer pour faciliter la recherche d'un logement ;

— l'équivalence accordée aux certificats ou diplômes professionnels acquis à l'étranger, et le cas échéant, les tests nécessaires pour leur validation ;

— l'équivalence accordée aux titres d'études acquis à l'étranger afin de permettre, sans déclassement, l'intégration scolaire des enfants des travailleurs migrants.

CHAPITRE V

Article 31

Maintien des droits acquis

Aucune des dispositions de la présente Convention ne pourrait être interprétée comme justifiant un traitement moins favorable que celui qui résulte pour un travailleur migrant de la législation nationale de l'Etat d'accueil et des accords bilatéraux et multilatéraux auxquels cet Etat est Partie Contractante.

Article 32

Relations entre la présente Convention et le droit interne des Parties Contractantes ou les accords internationaux

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions qui sont ou entreront en vigueur et qui sont, ou seront, plus favorables aux personnes protégées par la présente Convention en vertu du droit interne et des traités, conventions, accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux, ainsi que des mesures prises pour leur application.

Article 33

Application de la Convention

1. Il sera constitué, dans l'année qui suivra la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, un Comité à caractère consultatif.

2. Toute Partie Contractante désignera un représentant à ce Comité consultatif. Tout autre Etat membre du Conseil de l'Europe pourra s'y faire représenter par un observateur ayant voix consultative.

3. Le Comité consultatif examinera toute proposition qui lui sera soumise par l'une des Parties Contractantes en vue de faciliter ou d'améliorer les conditions d'application de la Convention ainsi que toute proposition visant à modifier celle-ci.

4. Les avis et recommandations du Comité consultatif seront adoptés à la majorité des membres du Comité : toutefois, les propositions visant à modifier la Convention seront adoptées à l'unanimité des membres du Comité.

5. Les avis, recommandations et propositions du Comité consultatif visés ci-dessus seront adressés au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui décidera des suites à y donner.

6. Le Comité consultatif sera convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et se réunira, en règle générale, au moins une fois tous les deux ans, et, en outre, lorsque le Comité des Ministres ou deux Parties Contractantes au moins en prendront l'initiative ; le Comité se réunira également à la demande d'une Partie Contractante lorsqu'il sera fait application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 12.

7. Le Comité consultatif établira périodiquement, à l'intention du Comité des Ministres, un rapport contenant des renseignements relatifs à l'état de la législation et de la réglementation en vigueur sur le territoire des Parties et se rapportant aux matières visées par la présente Convention.

CHAPITRE VI

Article 34

Signature - Ratification - Entrée en vigueur

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date du dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement, le premier jour du troisième mois suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 35

Champ d'application territorial

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à l'ensemble ou à l'un ou plusieurs des territoires dont il assure les relations internationales ou pour lesquels il est habilité à stipuler.

2. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration. Ce retrait prendra effet six mois après la réception de la déclaration de retrait par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 36

Réserves

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, formuler une ou plusieurs réserves qui ne pourront porter au maximum que sur neuf articles des chapitres II à IV inclus autres que les articles 4, 8, 9, 12, 16, 17, 20, 25, 26.

2. Tout Etat peut retirer à tout moment, en tout ou en partie, une réserve formulée par lui en vertu du paragraphe précédent au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.

Article 37

Dénonciation de la Convention

1. Toute Partie Contractante peut dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de sa réception.

2. Aucune dénonciation ne peut être effectuée avant l'expiration d'un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Partie Contractante concernée.

3. Toute Partie Contractante qui cesse d'être Membre du Conseil de l'Europe cesse d'être Partie à la présente Convention six mois après la date à laquelle elle a perdu sa qualité d'Etat membre.

Article 38

Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil :

a. toute signature ;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;

c. toute notification reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12 ;

d. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à son article 34 ;

e. toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 35 ;

f. toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 36 ;

g. le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 36 ;

h. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 37 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 24 novembre 1977, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONSIGLIO D'EUROPA

CONVENZIONE EUROPEA SULLO STATUTO GIURIDICO DEI LAVORATORI MIGRANTI

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è quello di giungere ad una più stretta unione tra i suoi membri, al fine di salvaguardare e di promuovere, nel rispetto dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, gli ideali ed i principi che costituiscono il loro patrimonio comune e di favorire il loro sviluppo economico e sociale;

Riconoscendo la necessità di regolare lo stato giuridico dei lavoratori migranti, cittadini degli Stati membri del Consiglio d'Europa, al fine di assicurare loro, nei limiti del possibile, un trattamento che non sia meno favorevole di quello di cui beneficiano i lavoratori nazionali dello Stato d'accoglimento per tutto quello che riguarda le condizioni di vita e di lavoro;

Decisi a favorire il progresso sociale ed il benessere dei lavoratori migranti e dei loro familiari;

Affermando che i diritti e privilegi che essi concedono reciprocamente ai loro cittadini vengono concessi in virtù della stretta associazione che unisce gli Stati membri del Consiglio d'Europa mediante il suo Statuto;

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

ARTICOLO 1
Definizione

1. Ai fini della presente Convenzione, per "lavoratore migrante" si intende il cittadino di una Parte Contraente che è stato autorizzato da un'altra Parte Contraente a soggiornare nel proprio territorio per svolgervi un lavoro retribuito.

2. La presente Convenzione non si applica:

a. ai lavoratori frontalieri;

b. agli artisti, ivi compresi gli artisti di varietà e gli animatori di spettacoli, agli sportivi,impegnati per un breve periodo di tempo e alle persone che svolgono una professione libera;

c. ai marittimi;

d. ai tirocinanti;

e. agli stagionali; i lavoratori migranti stagionali sono quei cittadini di una Parte Contraente che svolgono un lavoro retribuito nel territorio di un'altra Parte Contraente in una attività dipendente dal ritmo delle stagioni, sulla base di un contratto a tempo determinato o per un lavoro determinato;

f. ai lavoratori di una Parte Contraente, che svolgono un lavoro determinato nel territorio di un'altra Parte Contraente, per conto di una impresa la cui sede sociale si trova fuori del territorio di detta Parte Contraente.

CAPITOLO II

Articolo 2

Forme di reclutamento

1. **Il reclutamento degli eventuali lavoratori migranti avviene** o per richiesta nominativa o per richiesta non nominativa e in questo ultimo caso deve essere fatta tramite l'organo ufficiale dello Stato d'origine, se detto organo esiste, e , se del caso, tramite l'organo ufficiale dello Stato d'accoglimento.

2. Le spese amministrative relative al reclutamento, all'ingresso ed al collocamento, qualora avvengano tramite un organo ufficiale, non dovranno essere a carico del lavoratore migrante.

Articolo 3

Esame medico e di attitudine professionale

1. Il reclutamento degli eventuali lavoratori migranti può essere preceduto da un esame medico e di attitudine professionale.

2. L'esame medico e l'esame di attitudine professionale devono poter stabilire se il lavoratore migrante risponde alle condizioni di salute e alle attitudini tecniche necessarie al lavoro offerto e stabilire che lo stato di salute di detto lavoratore non presenta pericoli per la salute pubblica.

3. Le modalità di rimborso delle spese relative all'esame medico e di attitudine professionale verranno regolate, se del caso, nel quadro di accordi bilaterali, in modo che tali spese non siano a carico del lavoratore migrante.

4. Il lavoratore migrante in possesso di una richiesta di lavoro nominativa potrà essere sottoposto ad esame di attitudine professionale solo su richiesta del datore di lavoro, salvo nei casi di frode.

Articolo 4

Diritto d'uscita - Diritto d'accesso
Formalità amministrative

1. Ciascuna Parte Contraente garantisce al lavoratore migrante i seguenti diritti:

- il diritto d'uscita dal territorio della Parte Contraente di cui è cittadino;

- il diritto di accesso al territorio di una delle Parti Contraenti per svolgervi un lavoro retribuito qualora il lavoratore migrante sia stato preventivamente autorizzato e abbia ottenuto i documenti richiesti.

2. Questi diritti vanno intesi con riserva delle restrizioni fissate dalla legislazione e relative alla sicurezza dello Stato, all'ordine pubblico, alla salute pubblica o al buon costume.

3. I documenti richiesti al lavoratore migrante per l'emigrazione e l'immigrazione vengono rilasciati nel più breve tempo possibile, a titolo gratuito o dietro versamento di una somma che non può superare il costo amministrativo di detti documenti.

Articolo 5

Formalità e procedure riguardanti il contratto di lavoro

Ogni lavoratore migrante che ha ottenuto un lavoro dovrà essere munito, prima della sua partenza per lo Stato d'accoglimento, di un contratto di lavoro o di una offerta di lavoro precisa che potranno essere redatte in una o più lingue in uso nello Stato d'origine e in una o più lingue in uso nello Stato d'accoglimento. In caso di re-

clutamento tramite un organo ufficiale e una agenzia di collocamento ufficialmente riconosciuta, sarà obbligatorio l'uso di almeno una lingua dello Stato di origine ed una lingua dello Stato d'accoglimento.

Articolo 5

Informazioni

1. Le Parti Contraenti si scambieranno e forniranno ai candidati emigranti informazioni adeguate circa il loro soggiorno, le condizioni e le possibilità di riunificazione delle famiglie, la natura del lavoro, la possibilità di concludere un nuovo contratto di lavoro allo scadere del primo, la qualifica richiesta, le condizioni di lavoro e di vita (ivi compreso il costo della vita), la retribuzione, la sicurezza sociale, l'alloggio, il vitto, il trasferimento dei risparmi, il viaggio, nonchè le ritenute sul salario per la tutela e la sicurezza sociale, le imposte, le tasse e gli altri oneri. Possono essere fornite anche informazioni sulle condizioni culturali e religiose nello Stato d'accoglimento.

2. In caso di reclutamento tramite un organo ufficiale dello Stato d'accoglimento queste informazioni saranno fornite al candidato all'emigrazione, prima della sua partenza, in una lingua che egli può capire, onde permettergli di prendere una decisione con piena cognizione di causa. Se del caso, la traduzione di queste informazioni in una lingua che il candidato all'emigrazione può capire, viene generalmente assicurata dallo Stato d'origine.

3. Ciascuna Parte Contraente s'impegna a prendere misure appropriate al fine di prevenire la propaganda ingannevole relativa all'emigrazione ed all'immigrazione.

Articolo 7

Viaggio

1. Ciascuna Parte Contraente s'impegna, in caso di reclutamento collettivo ufficiale, affinchè in nessun caso le spese di viaggio verso lo Stato d'accoglimento siano a carico del lavoratore migrante. Le modalità relative a dette spese saranno determinate nel quadro di accordi bilaterali che potranno prevedere anche l'estensione delle predette misure alle famiglie ed ai lavoratori reclutati individualmente.

2. Nel caso di lavoratori migranti e delle loro famiglie che si trovino in transito sul territorio di una Parte Contraente per raggiungere lo Stato d'accoglimento o in occasione del loro ritorno nello Stato d'origine, l'autorità competente dello Stato di transito dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari per accelerare il passaggio ed evitare ritardi e difficoltà amministrative.

3. Ciascuna Parte Contraente concede l'esenzione da imposte e tasse sull'importazione all'entrata nello Stato d'accoglimento al rientro definitivo nello Stato d'origine nonchè durante i transiti:

a. per effetti personali e mobilio appartenenti ai lavoratori migranti ed ai membri delle loro famiglie facenti parte del nucleo familiare;

b. in misura ragionevole, per gli attrezzi manuali e l'attrezzatura portatile necessari ai lavoratori migranti per svolgere il loro mestiere.

Le esenzioni suindicate sono concesse conformemente alle modalità previste dalle disposizioni legislative o dai regolamenti in vigore in detti Stati.

CAPITOLO III

Articolo 8

Permesso di lavoro

1. Ciascuna Parte Contraente che ammette nel proprio territorio un lavoratore migrante per occupare un posto di lavoro retribuito, gli rilascia o gli rinnova (salvo in caso di dispensa) un permesso di lavoro alle condizioni previste dalla sua legislazione.

2. Tuttavia, il permesso di lavoro rilasciato per la prima volta non può, di regola, legare il lavoratore ad uno stesso datore di lavoro o ad una stessa località per un periodo superiore ad un anno.

3. In caso di rinnovo di permesso di lavoro del lavoratore migrante, tale permesso dovrebbe avere generalmente la durata di almeno un anno, fintantochè la situazione e l'evoluzione del mercato del lavoro lo permettano.

Articolo 9

Permesso di soggiorno

1. Ciascuna Parte Contraente rilascerà, qualora la legislazione nazionale lo richieda, un permesso di soggiorno ai lavoratori migranti che sono stati autorizzati ad occupare un posto di lavoro retribuito sul suo territorio conformemente alle condizioni previste nella presente Convenzione.

2. Il permesso di soggiorno sarà rilasciato, e, se del caso, rinnovato alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, per una durata uguale, di regola, a quella del permesso di lavoro. Quando la durata del permesso di lavoro indeterminata, il permes

so sarà rilasciato e, se del caso, rinnovato di regola per un periodo di almeno un anno. Sarà rilasciato e rinnovato gratuitamente o dietro pagamento delle sole spese amministrative.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai membri della famiglia del lavoratore migrante autorizzati a raggiungerlo conformemente all'art. 12 della presente Convenzione.

4. Qualora il lavoratore migrante non occupi più il posto di lavoro, o perchè colpito da inabilità temporanea al lavoro dovuta a malattia o incidente, o perchè disoccupato involontario debitamente accertato dalle autorità competenti, sarà autorizzato ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 25 della presente Convenzione, a rimanere sul territorio dello Stato d'accoglim per un periodo non inferiore a cinque mesi.

Tuttavia, nessuna Parte Contraente avrà l'obbligo nei casi di cui al precedente comma, di permettere al lavoratore migrante di rimanere per un periodo superiore alla durata del versamento delle indennità di disoccupazione.

5. Il permesso di soggiorno, rilasciato in conformità alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 3. del presente articolo potrà essere ritirato:

a. per motivi di sicurezza nazionale, di ordine pubblico o d buon costume;

b. se il titolare si rifiuta, dopo essere stato debitamente informato delle conseguenze di tale rifiuto, di conformarsi alle prescrizioni emanate dall'autorità sanitaria nei suoi confronti a fine della tutela della salute pubblica;

c. se non è soddisfatta una condizione essenziale per il suo rilascio o la sua validità.

Ciascuna Parte Contraente si impegna tuttavia ad assicurare ai lavoratori migranti, cui sia stato ritirato il permesso di soggiorno, un effettivo diritto di ricorso, in conformità alla procedura prevista dalla propria legislazione, presso un'autorità giudiziaria o amministrativa.

Articolo 10

Assistenza

1. Al loro arrivo nello Stato d'accoglimento i lavoratori migranti e i loro familiari riceveranno tutte le informazioni e i consigli adeguati nonchè tutta l'assistenza necessaria per la loro sistemazione ed il loro adattamento.

2. A tale scopo, i lavoratori migranti ed i loro familiari beneficeranno dell'aiuto e dell'assistenza dei servizi sociali e degli organismi di utilità pubblica dello Stato d'accoglimento nonchè dell'aiuto fornito dalle autorità consolari del loro Stato d'origine. Inoltre i lavoratori migranti beneficeranno alla stessa stregua dei lavoratori nazionali dell'aiuto e dell'assistenza del servizio del posto di lavoro. Tuttavia, ciascuna Parte Contraente farà in modo di assicurare, qualora la situazione lo richieda, dei servizi sociali specializzati al fine di facilitare o coadiuvare l'assistenza ai lavoratori migranti e alle loro famiglie.

3. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad assicurare ai lavoratori migranti e ai loro familiari la libertà di praticare il culto che essi professano; essa faciliterà loro, nei limiti dei mezzi disponibili, la pratica di tale culto.

Articolo 11

Recupero delle somme dovute a titolo di obbligazione alimentare

1. La condizione di lavoratore migrante non deve ostacolare il recupero delle somme dovute a persone rimaste nello Stato d'origine a titolo di obbligazione alimentare derivanti da legami familiari, di parentela, di matrimonio o di unione ivi compresi gli obblighi alimentari verso un figlio non legittimo.

2. Ciascuna Parte Contraente prenderà i provvedimenti necessari ad assicurare il recupero delle somme dovute a titolo di obbligazione alimentare, utilizzando a tale scopo, nei limiti del possibile il formulario adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

3. Ciascuna Parte Contraente adotterà, nei limiti del possibile, dei provvedimenti al fine di nominare un'unica autorità nazionale o regionale, incaricata di ricevere e di inviare le richieste di alimenti dovuti a titolo di obbligazione alimentare rispondenti alle condizioni del precedente paragrafo 1°.

4. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni delle Convenzioni bilaterali o multilaterali già concluse o da concludere.

Articolo 12

Riunificazione delle famiglie

1. Il congiunto del lavoratore migrante che ha un'occupazione regolare nel territorio di una Parte Contraente e i suoi figli non sposati, fintantochè sono considerati minori dalla legislazione

in materia dello Stato d'accoglimento e che sono a suo carico, sono autorizzati, alle stesse condizioni di quelle previste dalla Convenzione per l'ammissione dei lavoratori migranti e secondo la procedura prevista per tale ammissione dalla legislazione o dagli Accordi internazionali, a raggiungere il lavoratore migrante nel territorio di una Parte Contraente, a condizione che quest'ultimo disponga per la sua famiglia di un alloggio considerato normale per i lavoratori nazionali nella regione in cui lavora.

Ciascuna Parte Contraente potrà subordinare il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra ad un periodo di attesa che non potrà essere superiore ai dodici mesi.

2. Ciascuno Stato potrà inoltre, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che avrà effetto un mese dopo il suo ricevimento, subordinare la riunificazione delle famiglie di cui al precedente paragrafo 1 alla condizione che il lavoratore migrante disponga di mezzi finanziari stabili, sufficienti a provvedere ai bisogni della sua famiglia.

3. Ciascuno Stato potrà, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che avrà effetto un mese dopo il suo ricevimento, derogare temporaneamente all'obbligo del rilascio dell'autorizzazione prevista al precedente paragrafo 1, per una o più parti del suo territorio che indicherà nella dichiarazione, purchè dette misure non siano in contraddizione con gli obblighi derivanti da altri strumenti internazionali. La dichiarazione dovrà menzionare i motivi particolari che giustifichino la deroga relativamente alla capacità d'accoglimento.

Ciascuno Stato che si avvale di tale facoltà di deroga dovrà informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa in merito ai provvedimenti adottati ed assicurare la pubblicazione di detti provvedimenti nel più breve tempo possibile. Deve altresì informare il Segretario Generale della data in cui dette misure cessano di essere in vigore e le disposizioni della Convenzione sono di nuovo applicabili.

La dichiarazione non pregiudicherà in linea di massima le domande di riunificazione delle famiglie sottoposte alle autorità competenti prima che la dichiarazione sia stata inviata al Segretario Generale dai lavoratori migranti che si trovano già nella parte del territorio interessato.

Articolo 13

Alloggio

1. Ciascuna Parte Contraente applicherà al lavoratore migrante, in materia di alloggio e di affitto, un trattamento non meno favorevole di quello che applica ai propri nazionali qualora detta materia sia regolata dalle sue disposizioni legislative e regolamentari.

2. Ciascuna Parte Contraente dovrà assicurarsi che i servizi nazionali competenti effettuino dei controlli, nei casi adeguati, ed in collaborazione con le autorità consolari interessate, nei limiti della loro competenza, al fine di assicurare che le norme di igiene degli alloggi vengano rispettate nei confronti dei lavoratori migranti così come avviene per i propri nazionali.

3. Ciascuna Parte Contraente si impegna a tutelare i lavoratori migranti, nel quadro delle sue disposizioni legislative e

regolamentari, dallo sfruttamento in materia di affitto.

4. Ciascuna Parte Contraente curerà, con i mezzi a disposizione dei servizi nazionali competenti, che l'alloggio del lavoratore migrante sia adeguato.

Articolo 14

Preformazione - Formazione scolastica, professionale e linguistica - Rieducazione professionale

1. I lavoratori migranti e i loro familiari regolarmente ammessi nel territorio di una Parte Contraente, beneficeranno, allo stesso modo e alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, dell'insegnamento generale e professionale nonchè della formazione e rieducazione professionale e verrà loro concesso l'accesso all'insegnamento superiore conformemente alle disposizioni che regolano, in generale, l'accesso alle diverse istituzioni nello Stato d'accoglimento.

2. Al fine di favorire l'accesso alle scuole di insegnamento generale e professionale nonchè ai centri di formazione professionale, lo Stato d'accoglimento faciliterà l'insegnamento della sua o delle sue lingue a favore dei lavoratori migranti e dei suoi familiari.

3. Ai fini dell'applicazione dei precedenti paragrafi 1 e 2, la concessione di borse di studio sarà lasciata alla discrezione di ciascuna Parte Contraente che si adopererà per concedere ai figli dei lavoratori migranti che vivono presso le loro famiglie nello Stato d'accoglimento in conformità con le disposizioni dell'articolo 12 della presente Convenzione, le stesse facilitazioni in materia che accorda ai suoi lavoratori nazionali.

4. Le qualificazioni professionali del lavoratore nonchè i diplomi e i titoli professionali precedentemente acquisiti nello Stato d'origine saranno riconosciuti dalle Parti Contraenti secondo le modalità fissate con accordi bilaterali o multilaterali.

5. Le Parti Contraenti interessate si assicureranno, nel quadro di una stretta cooperazione, che la formazione e la rieducazione professionale, ai sensi del presente articolo, tengano conto, nei limiti del possibile, delle necessità dei lavoratori migranti in vista di un loro ritorno nel Paese d'origine.

Articolo 15

Insegnamento della lingua materna del lavoratore migrante

Le Parti Contraenti interessate opereranno di comune accordo al fine di organizzare, nella misura del possibile, a favore dei figli dei lavoratori migranti, dei corsi speciali per l'insegnamento della lingua materna del lavoratore migrante per facilitare, tra l'altro, il loro ritorno nel Paese d'origine.

Articolo 16

Condizioni di lavoro

1. In materia di condizioni di lavoro, i lavoratori migranti autorizzati a svolgere un lavoro beneficeranno di un trattamento non meno favorevole di quello applicato ai lavoratori nazionali in virtù delle disposizioni legislative o regolamentari, dei contratti collettivi di lavoro o delle consuetudini.

2. Non si può derogare mediante contratto individuale al principio dell'uguaglianza di trattamento previsto al precedente paragrafo.

Articolo 17

Trasferimento dei risparmi

1. Ciascuna Parte Contraente permetterà, secondo le modalità fissate dalla sua legislazione, il trasferimento di tutti o parte dei guadagni e dei risparmi dei lavoratori migranti che quest'ultimi desiderano trasferire.

Tale disposizione verrà applicata anche al trasferimento delle somme dovute dai lavoratori migranti a titolo di obbligazione alimentare. Il trasferimento delle somme dovute dai lavoratori migranti a titolo di obbligazione alimentare non potrà essere in nessun caso ostacolata o impedita.

2. Ciascuna Parte Contraente permetterà, nel quadro delle convenzioni bilaterali o con ogni altro mezzo, il trasferimento delle somme che spettano ai lavoratori migranti qualora essi lascino il territorio dello Stato d'accoglimento.

Articolo 18

Sicurezza sociale

1. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad accordare nel proprio territorio, ai lavoratori migranti ed ai loro familiari, parità di trattamento con i propri nazionali in materia di sicurezza sociale, con riserva delle condizioni richieste dalla propria legislazione e dagli accordi bilaterali e multilaterali conclusi o da concludere tra le Parti Contraenti interessate.

2. Inoltre le Parti Contraenti faranno tutto il possibile per garantire ai lavoratori migranti e ai loro familiari il mantenimento dei diritti in via di acquisizione e dei diritti acquisiti, nonchè la prestazione di servizi sociali all'estero, mediante accordi bilaterali e multilaterali.

Articolo 19

Assistenza sociale e medica

Ciascuna Parte Contraente si impegna ad accordare nel proprio territorio ai lavoratori migranti e ai loro familiari, residenti regolarmente nel proprio territorio, la stessa assistenza sociale e medica riservata per i propri nazionali e ciò in conformità agli obblighi assunti con accordi internazionali ed in particolare con la Convenzione Europea di assistenza sociale e medica del 1953.

Articolo 20

Incidenti sul lavoro e malattie professionali - Igiene del lavoro

1. Per quanto riguarda la prevenzione degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali, nonchè l'igiene del lavoro, i lavoratori migranti beneficeranno degli stessi diritti e della stessa tutela dei lavoratori nazionali in applicazione delle leggi di una Parte Contraente e dei contratti collettivi e tenuto conto della loro situazione particolare.

2. Il lavoratore migrante che avrà subito un incidente sul lavoro o sia stato colpito da una malattia professionale nel territorio

dello Stato d'accoglimento beneficerà della stessa rieducazione profes
sionale dei lavoratori nazionali.

Articolo 21

Controllo delle condizioni di lavoro

Ciascuna Parte Contraente controllerà o farà controllare le condizioni di lavoro dei lavoratori migranti così come avviene per i lavoratori nazionali. Tale controllo sarà effettuato dagli organismi o dalle istituzioni competenti dello Stato d'accoglimento o di ogni altro organo autorizzato dallo Stato d'accoglimento.

Articolo 22

Decesso

Ciascuna Parte Contraente avrà cura che, nel quadro delle sue leggi o, se del caso, nel quadro di accordi bilaterali, ven gano adottati provvedimenti al fine di fornire tutto l'aiuto e l'assistenza necessaria al trasporto nel Paese d'origine dei corpi dei lavoratori migranti deceduti in seguito ad incidente sul lavoro.

Articolo 23

Imposte sul reddito da lavoro

1. In materia di reddito e senza pregiudicare le disposizioni riguardanti la doppia imposizione contenute negli accordi già conclusi o che potranno essere conclusi tra le Parti Contraenti, i lavoratori migranti non saranno soggetti, nel territorio di una Parte Contraente, a diritti, tasse, imposte o contributi, di qua-

lunque genere, superiori o più gravosi di quelli che vengono imposti ai nazionali che si trovano in situazione analoga. Essi beneficeranno, in particolare, di riduzioni o esenzioni da tasse o imposte e di sgravi alla base, ivi comprese le detrazioni per oneri familiari.

2. Le Parti Contraenti stabiliranno fra loro, mediante accordi bilaterali o multilaterali sulla doppia imposizione, i provvedimenti da adottare per evitare la doppia imposizione sui guadagni dei lavoratori migranti.

Articolo 24

Scadenza del contratto di lavoro e licenziamento

1. Alla scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato, alla fine del periodo stabilito, e in caso di rescissione anticipata di tale contratto o di rescissione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore migrante beneficerà di un trattamento non meno favorevole di quello di cui beneficiano i lavoratori nazionali in virtù delle disposizioni legislative e dei contratti collettivi di lavoro.

2. Il lavoratore migrante beneficerà, in caso di licenziamento individuale o collettivo, del regime applicabile ai lavoratori nazionali in virtù della legislazione o dei contratti collettivi di lavoro, in particolare per quanto riguarda la forma e il periodo di preavviso per il licenziamento, le indennità previste dalla legge o dai contratti collettivi, e quelle che eventualmente gli spetterebbero in caso di rescissione arbitraria del suo contratto di lavoro.

Articolo 25

Reimpiego

1. Se un lavoratore migrante perde il posto di lavoro per motivi indipendenti dalla sua volontà, soprattutto in caso di disoccupazione o di lunga malattia, l'autorità competente dello Stato d'accoglimento faciliterà il suo reimpiego secondo le disposizioni legislative o regolamentari in vigore in detto Stato.

2. A tal fine, lo Stato ospite favorirà i provvedimenti necessari ad assicurare, per quanto possibile, la riabilitazione e la rieducazione professionale di detto lavoratore migrante, purchè manifesti l'intenzione di continuare a lavorare nello Stato d'accoglimento.

Articolo 26

Ricorso alle autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato d'accoglimento

1. Ciascuna Parte Contraente accorderà ai lavoratori migranti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai lavoratori nazionali in materia di procedimenti giudiziari. I lavoratori migranti avranno diritto, alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, alla piena tutela legale e giudiziaria della loro persona e dei loro beni, dei loro diritti ed interessi; essi hanno ~~soprattutto~~ in particolare lo stesso diritto dei lavoratori nazionali di ricorrere alle autorità giudiziarie ed amministrative competenti secondo la legislazione dello Stato d'accoglimento, e di farsi assistere da una persona di loro scelta autorizzata dalle leggi di detto Stato, in particolare nelle controversie con il loro datore di lavoro, con i loro familiari e con i terzi. Le norme del diritto interna-

zionale privato in vigore nello Stato d'accoglimento non vengono pregiudicate dal presente articolo.

2. Ciascuna Parte Contraente accorderà ai lavoratori migranti il beneficio dell'assistenza giudiziaria alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali ed in caso di procedura civile o penale, la possibilità di farsi assistere da un interprete se il lavoratore migrante non capisce o non parla la lingua usata nell'udienza.

Articolo 27

Ricorso ai servizi relativi all'impiego

Ciascuna Parte Contraente riconosce ai lavoratori migranti ed ai loro familiari che si trovano regolarmente nel suo territorio, il diritto di ricorrere ai servizi relativi all'impiego, alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, ivi comprese le condizioni di accesso in vigore in detto Stato.

Articolo 28

Esercizio del diritto sindacale

Ciascuna Parte Contraente riconosce ai lavoratori migranti il libero esercizio del diritto sindacale per la tutela dei loro interessi economici e sociali alle condizioni previste dalla legislazione nazionale per i propri cittadini.

Articolo 29

Partecipazione all'attività dell'azienda

Ciascuna Parte Contraente faciliterà, nella misura del possi

bile. la partecipazione dei lavoratori migranti all'attività del l'azienda alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali.

CAPITOLO IV

Articolo 30

Ritorno al paese d'origine

1. Ciascuna Parte Contraente adotterà, per quanto possibile, le disposizioni adeguate al fine di assistere i lavoratori migranti ed i loro familiari al momento del loro rientro definitivo nel paese d'origine, in particolare quelle previste all'articolo 7, paragrafi 2 e 3 della presente Convenzione. Sarà lasciata a ciascuna Parte Contraente la facoltà di fornire una assistenza finanziaria.

2. Affinchè i lavoratori migranti possano conoscere, prima del loro viaggio di ritorno, le condizioni alle quali avverrà il loro nuovo insediamento nel paese d'origine, quest'ultimo comunicherà allo Stato d'accoglimento, che le metterà a disposizione degli interessati su loro richiesta, informazioni relative in particolare a:

- le possibilità e le condizioni di lavoro nel loro paese d'origine;
- l'aiuto finanziario concesso per la reintegrazione economica;
- il mantenimento dei diritti acquisiti all'estero in materia di sicurezza sociale;
- i passi da compiere per facilitare la ricerca di un alloggio;
- l'equipollenza dei certificati o diplomi professionali ottenuti all'estero e, se del caso, gli esami necessari per il loro riconoscimento;

- l'equipollenza dei titoli di studio ottenuti all'estero al fine di permettere l'inserimento scolastico senza declassamento dei figli dei lavoratori migranti.

CAPITOLO V

Articolo 31

Mantenimento dei diritti acquisiti

Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà essere interpretata come giustificante un trattamento meno favorevole di quello accordato ai lavoratori migranti dalla legislazione nazionale dello Stato d'accoglimento e dagli accordi bilaterali e multilaterali dei quali tale Stato è Parte Contraente.

Articolo 32

Relazioni fra la presente Convenzione e la legislazione nazionale delle Parti Contraenti o gli Accordi internazionali

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni che sono o entreranno in vigore e che sono o saranno più favorevoli alle persone tutelate dalla presente Convenzione in virtù della legislazione nazionale e dei trattati, convenzioni, accordi o intese bilaterali o multilaterali, nonchè delle misure adottate per la loro applicazione.

Articolo 33

Applicazione della Convenzione

1. Verrà istituito un Comitato a carattere consultivo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

2. Ciascuna Parte Contraente designerà un rappresentante per tale Comitato consultivo. Ogni altro Stato membro del Consiglio d'Europa potrà farsi rappresentare da un osservatore con voto consultivo.

3. Il Comitato consultivo esaminerà ogni proposta che gli verrà sottoposta da una delle Parti Contraenti al fine di facilitare o di migliorare le condizioni di applicazione della Convenzione nonchè ogni proposta di modifica della presente Convenzione.

4. I pareri e le raccomandazioni del Comitato consultivo verranno adottati a maggioranza dei membri del Comitato: tuttavia le proposte di modifica della Convenzione verranno adottate all'unanimità dai membri del Comitato.

5. I pareri, le raccomandazioni e le proposte del Comitato consultivo sopramenzionate verranno inviate al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che deciderà sul seguito da dar loro.

6. Il Comitato consultivo sarà convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa e si riunirà, di regola, almeno una volta ogni due anni ed inoltre su iniziativa del Comitato dei Ministri o di almeno due Parti Contraenti; il Comitato si riunirà anche su richiesta di una Parte Contraente qualora vengano applicate le disposizioni del paragrafo 3 dell'art. 12.

7. Il Comitato consultivo redigerà periodicamente, per il Comitato dei Ministri, un rapporto contenente le informazioni relative alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio delle Parti e relative alle materie contemplate dalla presente Convenzione.

CAPITOLO VI

Articolo 34

Firma - Ratifica - Entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito del quinto strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di ciascuno Stato firmatario che la ratificherà, accetterà o approverà in seguito, il primo giorno del terzo mese successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 35

Campo di applicazione territoriale

1. Ogni Stato potrà, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione o successivamente, in qualunque altro momento, estendere l'applicazione della presente Convenzione, con una dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, all'insieme dei territori o ad uno o più territori per i quali egli assicura le relazioni internazionali o per i quali è autorizzato a stipulare.

2. Ogni dichiarazione fatta in virtù del precedente paragrafo potrà essere ritirata per quanto riguarda ogni territorio designa

to in detta dichiarazione. Questo ritiro avrà effetto sei mesi dopo il ricevimento della dichiarazione di ritiro da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 36

Riserve

1. Ogni Stato potrà, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, formulare una o più riserve che non potranno riguardare più di nove articoli dei Capitoli dal II° al IV° incluso, ad eccezione degli articoli 4, 8, 9, 12, 15, 17, 20, 25, 26.

2. Ogni Stato potrà ritirare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, una riserva da lui formulata in virtù del precedente paragrafo mediante una dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e che avrà effetto alla data del suo ricevimento.

Articolo 37

Denuncia della Convenzione

1. Ciascuna Parte Contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e che avrà effetto alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data del suo ricevimento.

2. Non potrà essere effettuata nessuna denuncia prima della scadenza di un termine di cinque anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti della Parte Contraente interessata.

3. Ciascuna Parte Contraente che cessa di essere Membro del Consiglio d'Europa cessa di essere Parte alla presente Convenzione sei mesi dopo la data in cui ha perso la sua qualità di Stato membro.

Articolo 38

Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio Generale notificherà agli Stati membri del Consiglio:

a) le firme;

b) il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione;

c) le notifiche ricevute in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'art. 12;

d) le date di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente al suo articolo 34;

e) le dichiarazioni ricevute in applicazione delle disposizioni dell'art. 35;

f) le riserve formulate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'art. 36;

g) il ritiro delle riserve effettuate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 36;

h) le notifiche ricevute in applicazione delle disposizioni dell'art. 37 e la data in cui la denuncia avrà effetto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 24 novembre 1977, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia certificata conforme ad ogni Stato firmatario.

Seguono firme.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 672):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 25 luglio 1994.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 16 novembre 1994.

Esaminato in aula e approvato il 17 novembre 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1668):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 novembre 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII.

Esaminato dalla III commissione il 7 dicembre 1994.

Relazione scritta annunciata il 13 dicembre 1994 (atto n. 1668/*A* - relatore on. GIACOVAZZO).

Esaminato in aula il 15 dicembre 1994 e approvato il 20 dicembre 1994.

95G0022

LEGGE 2 gennaio 1995, n. **14.**

Adesione del Governo della Repubblica italiana al protocollo annesso al trattato concernente la neutralità permanente ed il funzionamento del Canale di Panama, firmato a Washington il 7 settembre 1977.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al protocollo annesso al trattato concernente la neutralità permanente ed il funzionamento del Canale di Panama, firmato a Washington il 7 settembre 1977.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo III del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1995

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

PROTOCOL TO THE TREATY CONCERNING THE PERMANENT NEUTRALITY AND OPERATION OF THE PANAMA CANAL

Whereas the maintenance of the neutrality of the Panama Canal is important not only to the commerce and security of the United States of America and the Republic of Panama, but to the peace and security of the Western Hemisphere and to the interests of world commerce as well;

Whereas the regime of neutrality which the United States of America and the Republic of Panama have agreed to maintain will ensure permanent access to the Canal by vessels of all nations on the basis of entire equality;

Whereas the said regime of effective neutrality shall constitute the best protection for the Canal and shall ensure the absence of any hostile act against it;

The Contracting Parties to this Protocol have agreed upon the following:

ARTICLE I

The Contracting Parties hereby acknowledge the regime of permanent neutrality for the Canal established in the Treaty Concerning the Permanent Neutrality and Operation of the Panama Canal and associate themselves with its objectives.

ARTICLE II

The Contracting Parties agree to observe and respect the regime of permanent neutrality of the Canal in time of war as in time of peace, and to ensure that vessels of their registry strictly observe the applicable rules.

ARTICLE III

This Protocol shall be open to accession by all states of the world, and shall enter into force for each State at the time of deposit of its instrument of accession with the Secretary General of the Organization of American States.

DONE at Washington, this 7th day of September, 1977, in duplicate, in the English and Spanish languages, both texts being equally authentic.

POR LA REPUBLICA DE PANAMA:
FOR THE REPUBLIC OF PANAMA:

Jefe de Gobierno de la República de Panamá

Head of Government of the Republic of Panama

POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:
FOR THE UNITED STATES OF AMERICA:
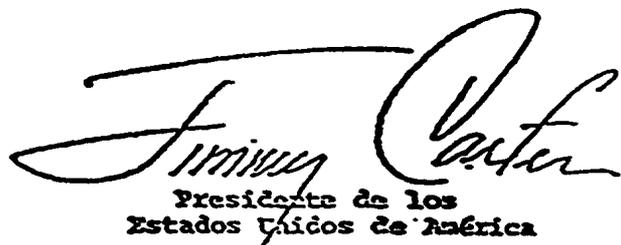
Presidente de los Estados Unidos de América

President of the United States of America

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO ANNESSO AL TRATTATO RELATIVO ALLA NEUTRALITÀ PERMANENTE, ED AL FUNZIONAMENTO DEL CANALE DI PANAMA.

Considerando che il mantenimento della neutralità del Canale di Panama è importante non solo per il commercio e la sicurezza degli USA e della Repubblica di Panama, ma anche per la pace e la sicurezza dell'Emisfero Occidentale, e per l'interesse del commercio mondiale;

Considerando che il regime di neutralità che gli USA e la Repubblica di Panama hanno concordato di mantenere assicurerà l'accesso permanente al Canale da parte delle navi di tutte le Nazioni sulla base di completa uguaglianza;

Considerando che detto regime di effettiva neutralità costituirà la migliore protezione per il Canale ed assicurerà l'assenza di qualsiasi atto ostile contro di esso;

Le Parti Contraenti a questo Protocollo hanno concordato quanto segue:

Articolo I.

Le Parti Contraenti riconoscono con il presente atto il regime di neutralità permanente per il Canale stabilito nel Trattato relativo alla neutralità permanente ed al funzionamento del Canale di Panama, e si associano ai suoi obiettivi.

Articolo II.

Le Parti Contraenti concordano di osservare e rispettare il regime di neutralità permanente del Canale sia in tempo di guerra che in tempo di pace, e di assicurare che le navi immatricolate nei loro registri osservino rigorosamente le norme applicabili.

Articolo III.

Questo Protocollo sarà aperto all'adesione di tutti gli Stati del mondo, ed entrerà in vigore per ogni Stato al momento del deposito del suo strumento di adesione presso il Segretariato Generale dell'Organizzazione degli Stati americani.

Fatto a Washington il 7 settembre 1977, in duplice esemplare, nelle lingue inglese e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica di Panama *Per gli USA*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 668):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 25 luglio 1994.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª e 8ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 6 ottobre 1994.
Esaminato in aula e approvato il 12 ottobre 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1457):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 ottobre 1994, con pareri delle commissioni I, IV, V e IX.
Esaminato dalla III commissione il 7 dicembre 1994.
Relazione scritta annunciata il 13 dicembre 1994 (atto n. 1457/*A* - relatore on. INCORVAIA).
Esaminato in aula il 15 dicembre 1994 e approvato il 20 dicembre 1994.

95G0023

LEGGE 2 gennaio 1995, n. **15.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), con quattro allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonché dell'atto finale della conferenza dei plenipotenziari e cinque risoluzioni adottate in pari data.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione per la costruzione e la gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), con quattro allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonché l'atto finale della conferenza dei plenipotenziari e cinque risoluzioni adottate in pari data.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) ed il Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia partecipano alla società istituita per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF) in attuazione dell'allegato 1 alla convenzione.

2. Agli stessi enti è attribuita la responsabilità diretta della partecipazione nazionale nell'ESRF.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1995

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

CONVENZIONE
SULLA COSTRUZIONE E SULLA GESTIONE DI UN LABORATORIO EUROPEO DI RADIAZIONE DI SINCROTRONE

Il Governo del Regno del Belgio

Il Governo del Regno di Danimarca

Il Governo della Confederazione Elvetica

Il Governo della Repubblica di Finlandia

Il Governo della Repubblica di Francia

Il Governo della Repubblica Federale di Germania

Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Il Governo della Repubblica Italiana

Il Governo del Regno di Norvegia

Il Governo del Regno di Spagna

Il Governo del Regno di Svezia

d'ora in poi denominati "Parti Contraenti", considerando che i Governi del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegìa e del Regno di Svezia agiranno tra loro in solido come un'unica parte contraente;

nel desiderio di consolidare ulteriormente la posizione dell'Europa nel campo della ricerca mondiale e di intensificare la cooperazione scientifica al di là dei confini nazionali e disciplinari;

riconoscendo che la radiazione di Sincrotrone acquisterà in futuro una maggiore importanza in molti campi e per applicazioni industriali;

nella speranza che altri Paesi Europei parteciperanno alle attività che essi intendono svolgere insieme ai sensi di questa Convenzione;

basandosi sulla positiva cooperazione degli scienziati europei nel

quadro della Fondazione Europea della Scienza e sul lavoro preparatorio svolto sotto i suoi auspici ed in base al Protocollo di Intesa firmato a Bruxelles il 10 dicembre 1985, e nel rispetto del Protocollo datato 22 dicembre 1987;

avendo deciso di promuovere la costruzione e la gestione di un Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone che contenga una sorgente di raggi X ad alte prestazioni, ad uso delle loro comunità scientifiche

Hanno convenuto quanto segue:

ART. 1
ISTITUZIONE DEL LABORATORIO

La costruzione e la gestione del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone saranno affidate ad una "Société Civile", d'ora in poi denominata "La Società" che sarà soggetta alle leggi francesi, per quanto non sia altrimenti disposto nella presente Convenzione e nello Statuto allegato.

La Società svolgerà attività solo per scopi pacifici. I Membri della Società, d'ora in poi denominati "I Membri" saranno gli enti di pertinenza, a ciò designati da ciascuna parte contraente.

ART. 2
DENOMINAZIONE E SEDE

La Società si chiamerà "Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone" (European Synchrotron Radiation Facility, ESRF) ed avrà la sua sede legale a Grenoble.

ART.3
ORGANI

1) Gli organi della Società saranno il Consiglio ed il Direttore Generale.

2) I Delegati al Consiglio saranno nominati e decadranno dalla carica secondo una procedura determinata dalla Parte Contraente

interessata. Tale procedura assicurerà che il Consiglio possa agire come assemblea dei Membri della Società. Ciascuna Parte Contraente dovrà informare il Segretariato del Consiglio per iscritto delle nomine o della scadenza delle stesse.

3) La Società avrà come Direttore Generale un emerito scienziato nominato dal Consiglio.

ART. 4
TRASFERIMENTO DELLE PERSONE E DELLE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

1) Nel rispetto delle norme di sicurezza e di ordine pubblico; ciascuna Parte Contraente si impegna, nell'ambito della propria giurisdizione, a facilitare il movimento e la residenza dei cittadini degli Stati delle Parti Contraenti, impiegati da, o distaccati presso, la Società, o che svolgano ricerche utilizzando le attrezzature della Società.

2) Ogni Parte Contraente si impegna, nell'ambito della propria giurisdizione, a semplificare il rilascio dei documenti di transito per importazioni temporanee di attrezzature scientifiche o di campioni che saranno impiegati nelle ricerche presso i laboratori della Società.

ART. 5
MEZZI FINANZIARI

1) Ciascuna Parte Contraente si impegna a mettere a disposizione dei Membri per i quali è responsabile, una somma annuale che copra la loro contribuzione ai costi della Società.

2) I costi di costruzione, come al paragrafo 3 più avanti, coprono un impianto con trenta canali sperimentali, le cui specifiche di riferimento sono riportate nell'allegato 2. Il periodo di costruzione sarà diviso in due fasi: durante la fase I la Società costruirà e renderà operativa la sorgente di radiazione di Sincrotrone ed almeno sette canali sperimentali. Durante la fase II, la Società gestirà la sorgente e renderà progressivamente operativi

i restanti canali sperimentali. La fase I non dovrà durare più di sei anni e mezzo dalla data di inizio della costruzione. La fase I terminerà o ad una data decisa dal Consiglio, con riferimento alle specifiche nominali stabilite nell'allegato 2, oppure quando si raggiunga il limite di costo specificato nel paragrafo 4 (a) più sotto, qualunque delle due date si verifichi per prima. La fase II durerà un ulteriore periodo di quattro anni e mezzo a partire dalla fine della fase I.

3) I costi di costruzione includeranno:

a) tutte le spese della fase I
b) quella parte delle spese della fase II attribuita al completamento della operatività della sorgente e della costruzione dei restanti canali sperimentali e relative modifiche della sorgente stessa.

4) I costi di costruzione non supereranno (tenendo a base i prezzi 1°gennaio 1987):

a) fase I : 2.200 milioni di Franchi Francesi
b) fase II : 400 milioni di Franchi Francesi

5) L'allegato 3 riporta una tabella di previsione dell'incidenza annuale delle spese.

6) Il Consiglio riesaminerà almeno una volta all'anno i costi di costruzione di consuntivo e di preventivo. Se in un qualunque momento, il Consiglio dovesse rendersi conto che la sorgente e i canali sperimentali possono non essere portati a termine in modo soddisfacente, secondo i limiti di costo di cui al paragrafo 4 più sopra e le specifiche-nominali contenute nell'allegato 2, in tal caso il Consiglio stesso, su proposta del Direttore Generale, determinerà le necessarie misure di contenimento delle spese tali da non superare i limiti imposti.

7) In circostanze eccezionali, il Consiglio, all'unanimità, può approvare una modifica dei costi di costruzione.

ART. 6
CONTRIBUTI

1) La Parte Contraente francese metterà a disposizione della Società, gratuitamente e pronto per la costruzione, il luogo di Grenoble segnato sulla pianta nell'allegato 4.

2) I Membri contribuiranno ai costi di costruzione, al netto di IVA, nelle seguenti proporzioni:

34% per i Membri della Francia (comprensivo del premio di localizzazione pari al 10%)

24% per i Membri della Repubblica Federale di Germania

14,5% per i Membri dell'Italia

12,5% per i Membri del Regno Unito

4% per i Membri della Spagna

4% per i Membri dei Paesi Nordici

4% per i Membri della Svizzera.

3% per i Membri del Belgio

Eventuali aumenti dei contributi erogati dalle Parti Contraenti, o da Governi che accedano a questa Convenzione in virtù dell'art. 12, andranno a ridurre i contributi dei Membri di ciascuna Parte Contraente che superano il 4%, in modo proporzionale al loro contributo del momento, da ciò escludendo il 10% aggiuntivo per il premio di localizzazione.

3) I Membri contribuiranno ai costi di gestione al netto di IVA secondo le seguenti proporzioni:

28,5 % per i Membri della Francia (comprensivo del premio di localizzazione pari al 2%)

26,5% per i Membri della Repubblica Federale di Germania

15 % per i Membri dell'Italia

14 % per i Membri del Regno Unito

4% per i Membri della Spagna

4% per i Membri dei Paesi Nordici

4% per i Membri della Svizzera

4% per i Membri del Belgio

Eventuali aumenti dei contributi erogati dalle Parti Contraenti o dai Governi che aderiscano a questa Convenzione ai sensi dell'art.12, andranno a ridurre egualmente i contributi dei Membri francesi fino al 26% e dei Membri tedeschi fino al 25%, dopo di che, si ridurranno i contributi degli altri Membri di ciascuna Parte Contraente proporzionalmente a quelli attuali, a condizione che i contributi dei Membri di qualunque Parte Contraente non si abbassino mai al di sotto del 4%.

4) Qualora il Consiglio si rendesse conto che esiste uno squilibrio persistente e significativo tra l'uso del laboratorio ad opera della comunità scientifica di una Parte Contraente e il contributo dei Membri della stessa, il Consiglio può prendere misure adeguate a limitare tale uso, a meno che le Parti Contraenti si accordino nel riequilibrare idoneamente le quote di contribuzione stabilite nel precedente paragrafo 3.

ART. 7
TASSE

1) La Società è soggetta al regime IVA francese. I contributi provenienti dai Membri con sede al di fuori della Francia non saranno soggetti ad IVA francese. Questa esenzione non limita il diritto della Società ad eventuali detrazioni.

2) I prodotti che la Società importerà da altri paesi saranno esenti da tasse doganali secondo le disposizioni della Comunità Europea.

ART.8
ACCORDI CON ALTRI UTENTI

Eventuali accordi per l'utilizzazione a lungo termine della

radiazione di Sincrotrone, da parte di Governi o gruppi di Governi estranei a questa Convenzione, o da parte di istituzioni od organismi degli stessi, possono essere presi dalla Società, previo parere unanime del Consiglio.

ART. 9
SCUOLE

1) La Parte Contraente francese istituirà progressivamente e gestirà gratuitamente una o più scuole per permettere agli studenti non-francesi di reintegrarsi nel sistema educativo del loro paese d'origine.

2) A tale scopo le altre Parti Contraenti interessate potranno rendere disponibili alla Parte Contraente francese insegnanti non-francesi.

3) Se il Consiglio decidesse che i suddetti provvedimenti non rispondessero adeguadamente alle esigenze degli studenti non-francesi, le Parti Contraenti prenderanno misure alternative soddisfacenti.

ART.10
VERTENZE

1) Le Parti Contraenti faranno quanto possibile per risolvere mediante negoziato ogni eventuale vertenza concernente l'interpretazione o l'applicazione di questa Convenzione.

2) Se le Parti Contraenti non riuscissero a raggiungere un accordo sulla risoluzione di una vertenza, ciascuna delle parti interessate potrà sottoporre i termini della vertenza all'arbitraggio di un tribunale.

3) Ciascuna delle parti interessate alla vertenza nominerà un arbitro; ciònonostante, se la disputa è tra una Parte e due o più Parti Contraenti, quest'ultime nomineranno un arbitro in comune. Gli

arbitri così designati sceglieranno un cittadino di uno stato diverso dagli stati delle Parti Contraenti in causa, che funga da moderatore, e assuma le funzioni di presidente del tribunale di arbitraggio, con potere di voto decisivo in caso di parità di voti. Gli arbitri saranno nominati entro due mesi dalla data della richiesta di composizione per arbitraggio, il Presidente entro tre mesi dalla stessa data.

4) Se i limiti temporali specificati nel paragrafo precedente non fossero osservati e non intervenisse nessun altro provvedimento, ciascuna delle parti in causa potrà richiedere al Presidente della Corte di Giustizia della Comunità Europea di effettuare le nomine necessarie.

5) Le decisioni del tribunale saranno prese a maggioranza semplice.

6) Il tribunale prenderà le sue decisioni sulla base del paragrafo 1 dell'art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. Le sue decisioni saranno vincolanti.

7) Il tribunale stabilirà le norme di procedura ai sensi del Capitolo III della Parte IV della Convenzione per la Risoluzione Pacifica delle vertenze internazionali, firmata all'AJA il 18 ottobre 1907.

8) Ciascuna delle parti in causa sosterrà i propri costi e la propria parte di quota dei costi della procedura di arbitraggio.

9) Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle del paragrafo 6 più sopra, si applicheranno anche a qualsiasi vertenza che sorga tra i Membri, riguardo alle attività della Società, e che debba essere sottoposta alle Parti Contraenti ai sensi dell'art.26 dello Statuto. Il tribunale baserà le proprie decisioni sulle leggi applicabili alla vertenza in questione.

ART. 11
ENTRATA IN VIGORE

1) Questa Convenzione entrerà in vigore un mese dopo che tutti i Governi firmatari avranno notificato al Governo della Repubblica Francese di aver portato a termine le necessarie procedure costituzionali, oppure due mesi dopo che i Governi firmatari, che contribuiscano insieme per almeno l'80% ai costi di costruzione,

come specificato all'art. 5, avranno notificato al Governo della Repubblica Francese che hanno deciso di far entrare in vigore la convenzione tra loro stessi.

2) Il Governo della Repubblica Francese informerà prontamente tutti i Governi firmatari della data di ciascuna notifica, come detto al paragrafo precedente, e della data di entrata in vigore di questa Convenzione.

3) Prima dell'entrata in vigore di questa Convenzione, ogni Parte Contraente può dare seguito alle disposizioni degli artt.1 e 3 per designare i Membri della Società e nominare i delegati al Consiglio.

ART. 12

ADESIONE

Dopo l'entrata in vigore di questa Convenzione, qualsiasi Governo o gruppo di Governi in solido tra loro, può aderire alla stessa con il consenso di tutte le Parti Contraenti. Le condizioni di adesione saranno soggette ad un accordo tra le Parti Contraenti ed il Governo o gruppo di Governi entranti.

ART. 13

DURATA

1) Questa Convenzione avrà una durata iniziale fino al 31 dicembre 2007, e resterà in vigore dopo tale data. Potrà essere revocata con notifica di tre anni, notifica che sarà rivolta al Governo della Repubblica Francese.
   La revoca può avere effetto solo al 31 dicembre 2007 oppure alla fine di ogni successivo periodo di tre anni.

2) Le condizioni e gli effetti della revoca o della fine della Convenzione, in particolare per i costi di smantellamento dell'impianto, degli edifici, e per eventuali coperture di perdite, saranno convenute tra le Parti Contraenti prima della revoca o della fine della Convenzione.

A testimonianza di tutto ciò i sottoscritti rappresentanti, avendone ricevuto debita autorizzazione dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto qui in Parigi, il giorno sedici, del mese di dicembre dell'anno 1988, nelle lingue inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo ed olandese essendo tutti i testi egualmente autentici, in un singolo originale, che verrà depositato presso gli archivi del Governo della Repubblica Francese, la quale trasmetterà una copia autenticata a tutte le Parti Contraenti e ai Governi aderenti, notificando loro successivamente ogni emendamento.

Per il Governo del Regno del Belgio,
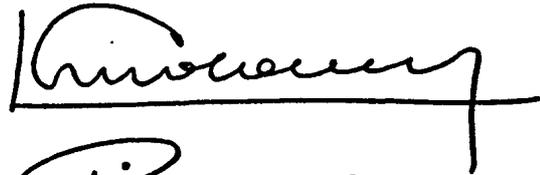
Per il Governo del Regno di Danimarca,

Per il Governo della Confederazione Elvetica,

Per il Governo della Repubblica di Finlandia,

Per il Governo della Repubblica di Francia,

Per il Governo della Repubblica Federale di Germania,

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
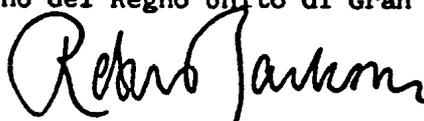
Per il Governo della Repubblica Italiana,

Per il Governo del Regno di Norvegia,

Per il Governo del Regno di Spagna,

Per il Governo del Regno di Svezia.

ATTO FINALE
DELLA CONFERENZA DEI PLENIPOTENZIARI
PER L'ISTITUZIONE DI UN LABORATORIO EUROPEO
DI
RADIAZIONE DI SINCROTRONE

1) Nel 1977 l'Assemblea Generale della Fondazione Europea delle Scienze (ESF) approvò la relazione del Gruppo di Studio istituito dalla ESF, che raccomandava di svolgere uno studio di fattibilità per un Laboratorio avanzato europeo di radiazione di sincrotrone.
La ESF istituì una Commissione ad-hoc sulla Radiazione di Sincrotrone e due sotto-gruppi per la macchina e per la strumentazione allo scopo di effettuare lo studio di fattibilità.
Nel 1979 i risultati dello studio di fattibilità furono pubblicati in un documento di quattro volumi chiamato "LIBRO BLU".

Nel 1983 fu creato un Comitato Intergovernativo (Progress Committee) composto da rappresentanti di Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito e Yugoslavia.

Un Gruppo di Studio preparò un Rapporto (LIBRO VERDE) che descriveva in dettaglio gli scopi scientifici, la macchina, le strutture sperimentali, ed i tempi di costruzione.

Al termine del 1985 i Governi di Francia, della Repubblica Federale di Germania e del Regno Unito firmarono il "Memorandum d'Intesa", la base giuridica della Fase di Costituzione del ESRF. L'Italia e la Spagna vi aderirono all'inizio del 1986.

In base al Rapporto sulla Fase di Costituzione (LIBRO ROSSO) preparato dal Gruppo ESRF, Governi di Francia, Repubblica Federale di Germania, Italia,Spagna, Confederazione Elvetica e Regno Unito ed i Governi di Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia in solido tra loro, il 22 dicembre 1987 un Protocollo che dava inizio alla prima fase di costruzione dal 1° gennaio 1988.

2. Per invito del Governo Francese, si è riunita una Conferenza di Plenipotenziari per la costituzione del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone, presso il Ministero della Ricerca Scientifica a Parigi il 16 dicembre 1988.

3. I seguenti Governi erano rappresentati da delegati:
Regno del Belgio, Regno di Danimarca, Confederazione Elvetica, Repubblica di Finlandia, Repubblica Francese, Repubblica Federale di Germania, Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Repubblica Italiana, Regno di Norvegia, Regno di Spagna, Regno di Svezia.

4. Il Presidente ha ricevuto dai Plenipotenziari i rispettivi "Pieni Poteri", che ha esaminati e riconosciuti in buona e debita forma.

5. La Conferenza ha ascoltato una relazione del Presidente del Consiglio ESRF istituito sulla base del Protocollo del 22 dicembre 1987. La Conferenza ha preso atto che l'inizio della costruzione del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone è già avvenuto il 1° gennaio 1988. La Conferenza ha espresso apprezzamento per il lavoro fin qui svolto dal Direttore Generale e il Gruppo ESRF e li ha esortati a portare avanti i loro sforzi per completare questo laboratorio nei termini di tempo e di bilancio previsti.

6. La Conferenza dei Plenipotenziari ha adottato il testo della Convenzione riguardo la costruzione e la gestione di un Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone ed il Testo dello Statuto della Società E.S.R.F. (Société Civile). La Convenzione include 4 allegati che ne formano parte integrante.

7. Inoltre, la Conferenza ha adottato le cinque Risoluzioni allegate.

8. La Conferenza ha invitato tutti i Governi firmatari a portare a termine al più presto possibile le proprie procedure costituzionali, se del caso, allo scopo di far entrare in vigore la Convenzione ed informare in proposito il Governo depositario.

A testimonianza di tutto ciò, i Plenipotenziari presenti hanno firmato questo Atto Finale.

Qui in Parigi, il 16 dicembre 1988, in Inglese, Francese, Olandese, Tedesco, Italiano e Spagnolo, tutti questi testi essendo ugualmente autentici, in un unico originale, che sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Francese, il quale trasmetterà le copie autenticate ai Governi che hanno sottoscritto questo Atto Finale ed ai Governi che divengono Parti della Convenzione.

Per il Governo del Regno del Belgio,
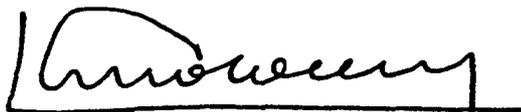
Per il Governo del Regno di Danimarca,

Per il Governo della Confederazione Elvetica,
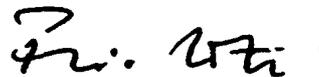
Per il Governo della Repubblica di Finlandia,

Per il Governo della Repubblica di Francia,

Per il Governo della Repubblica Federale di Germania,

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
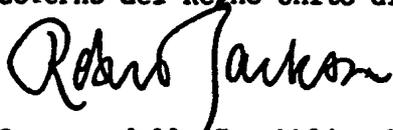
Per il Governo della Repubblica Italiana,
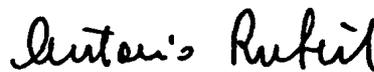
Per il Governo del Regno di Norvegia,

Per il Governo del Regno di Spagna,
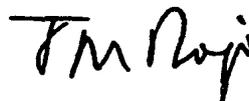
Per il Governo del Regno di Svezia.

RISOLUZIONE N.1

Applicazione temporanea della Convenzione ESRF

LA CONFERENZA

CONSIDERATO che, sulla base del Protocollo datato 22 dicembre 1987, la costruzione del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone a Grenoble è già iniziata il 1° gennaio 1988,

CONCORDA di applicare a titolo provvisorio le disposizioni della Convenzione ad iniziare dal 1° gennaio 1989, essendo bene inteso che l'entrata in vigore definitiva sarà subordinata al buon fine delle procedure costituzionali proprie di ciascuno dei Paesi interessati.

INVITA gli Istituti di Ricerca e le Agenzie Nazionali che formano la Società ESRF, una Société Civile ai sensi degli articoli dal 1832 al 1873 del Codice Civile Francese, a firmare immediatamente lo "Statuto" (allegato 1 alla Convenzione).

CHIEDE al Governo Francese di dedicare il massimo impegno per completare le procedure necessarie a costituire al più presto possibile la Società ESRF, quale persona giuridica.

RISOLUZIONE N°2

Il carattere Internazionale del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone

LA CONFERENZA

CONSIDERANDO che scienziati di diversi Paesi europei hanno dato un contributo significativo alla preparazione del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone,

TENUTO CONTO che 13 Istituti Scientifici e Agenzie di Stato di dieci Paesi europei partecipano alla costituzione del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone,

AFFERMA che il carattere europeo di questo laboratorio comune dovrà anche ritrovarsi nel personale ESRF e che le persone altamente qualificate provenienti da tutti i Paesi partecipanti dovranno poter unirsi a questo gruppo,

CHIEDE al Governo francese di facilitare, per quanto possibile, la permanenza del personale in Francia ed in particolare di fornire loro tutti i permessi necessari inclusi gli analoghi permessi ai familiari,

INVITA il Governo francese ad usare tutti i possibili mezzi per esentare da tasse e oneri sociali i compensi d'espatrio corrisposti ai lavoratori non francesi del ESRF.

RISOLUZIONE N°3

Strutture educative

LA CONFERENZA

- RIAFFERMANDO la particolare importanza per il Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone di attirare a Grenoble personale qualificato proveniente da tutti i Paesi Partecipanti,

- CONSIDERANDO che la possibilità di fornire un idoneo insegnamento agli studenti di nazionalità non-francese è spesso un fattore decisivo per i genitori quando si tratti di lasciare il loro paese di origine,

- TENENDO CONTO dell'impegno francese ad offrire agli studenti non-francesi un insegnamento idoneo che permetta il loro reinserimento nel sistema di istruzione del paese d'origine,

PRENDE ATTO che:

1. La parte francese istituirà un sistema d'istruzione gratuito che preveda degli insegnamenti specifici destinati ad assicurare agli studenti non-francesi un'idonea educazione che permetta loro di reinserirsi nel sistema educativo del paese d'origine. Tali insegnamenti specifici saranno organizzati sulla falsariga di quelli analoghi già concordati con le competenti autorità responsabili nel campo dell'Istruzione delle diverse Parti Contraenti.
   Gli insegnanti stranieri, saranno, eccezionalmente, pagati dal Governo francese che si sforzerà, d'accordo con i Paesi interessati, di praticare per tale personale le migliori condizioni che sarà possibile.

2. Le altre Parti Contraenti interessate avranno la possibilità di assumere insegnanti del proprio paese per integrare gli insegnamenti specifici assicurati da parte francese.

3. Se la soluzione prevista a Grenoble per l'istruzione degli studenti non-francesi non risultasse soddisfacente, il Governo francese sarà disposto ad esaminare, di concerto con le autorità competenti dei Paesi interessati, e in funzione dell'insieme delle possibilità offerte dall'evoluzione dei sistemi educativi europei, quali modifiche apportare a tale sistema.

RISOLUZIONE N°4

Dichiarazione della Confederazione Elvetica relativamente all'impegno finanziario

LA CONFERENZA

Atto della dichiarazione della Confederazione Elvetica che afferma quanto segue:

E' intenzione della Svizzera contribuire come Stato partecipante alla costituzione ed all'utilizzazione del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone in modo permanente. In vista dei vincoli imposti dalle vigenti disposizioni a fondamento della nazione, tuttavia, gli obblighi della Svizzera, alla firma della Convenzione ESRF, saranno i seguenti:

1. La Svizzera prenderà parte alla costruzione (fase I) del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone nella misura del 4%.

2. Se essa non fosse in grado di partecipare, come previsto, alla fase II del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone come paese partecipante, con un contributo del 4%, la Svizzera informerà gli altri paesi partecipanti almeno 1 anno prima della fine della fase I.

3. Al termine della fase II, la Svizzera estenderà la sua partecipazione per periodi successivi di tre anni in tre anni.

4. La Svizzera si dichiara disponibile a discutere le conseguenze finanziarie derivanti dalla fine della sua partecipazione, come citato ai precedenti paragrafi 2 e 3.

RISOLUZIONE N°5

Entrata di alcuni paesi europei

LA CONFERENZA

- **RIFERENDOSI** alla varietà di istituti scientifici europei a beneficio degli scienziati e dello sviluppo della scienza in Europa,

- **CONSIDERANDO** che il Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone offrirà, quale nuovo centro di eccellenza, straordinarie possibilità di ricerca nei campi della fisica, della chimica, della biologia e della medicina,

- **AVENDO NOTATO** che altri Governi hanno già espresso il loro interesse ad aderire alla Convenzione per il Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone quanto prima,

- **INVITA** questi Governi ad entrare nel Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone,

- **E' DISPOSTA** ad accettarli come Membri Fondatori a condizione che sottoscrivano la Convenzione entro il 1 maggio 1989,

- **NOTA** le prospettive per una crescente utilizzazione scientifica del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone da parte degli attuali Paesi Partecipanti, che perciò potranno in seguito elevare il loro contributo nel bilancio di gestione.

ALLEGATO 1 ALLA Convenzione

STATUTO
del
LABORATORIO EUROPEO DI RADIAZIONE DI SINCROTRONE

Società Civile

I sottoscritti:

Centre National de la Recherche Scientifique
15 quai Anatole France, F-75700 PARIGI, Francia
rappresentato dal Direttore Generale

Commissariat à l'Energie Atomique
31-33 rue de la Fédération, F-75752 Cedex 15 PARIGI, Francia
rappresentato dall'Amministratore Generale

Kernforschungsanlage Jülich GmbH
Postfach 1913, D-5170 Jülich, Germania Occidentale
rappresentato dal Consiglio dei Direttori

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Piazzale Aldo Moro 7, I-00185 Roma
rappresentato dal Presidente

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Casella Postale 56
I - 00044 Frascati - Roma
rappresentato dal Presidente

Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica della Materia
Via Dodecaneso 33, I-16146 Genova
rappresentato dal Direttore

Lo Stato belga rappresentato dal Segretario
Generale dei Servizi di Rappresentanza della
Politica Scientifica

Consorzio NORDSYNC formato da
Statens Naturvidenskabelige Forskningsräd
Holmens Kanal 7, DK-1060 Copenaghen,Danimarca
rappresentato dal Presidente

Suomen Akatemia
PL 57, SF-00551 HELSINKI, Finlandia
rappresentato dal Presidente

Norges Allmennvitenskapelige Forskningsråd
Sandakerveien 99, N-0483 OSLO, Norvegia
rappresentato dal Presidente

Naturvetenskapliga Forskningsrådet
Box 6711, S-113 85 STOCCOLMA, Svezia
rappresentato dal Segretario Generale

Regno di Spagna rappresentato dal Presidente
della Comision Interministerial de Ciencia y Tecnologia
Rosario Pino 14-16, E-28020 MADRID, Spagna

Confederazione Elvetica rappresentata dal Direttore
dell'Ufficio Federale dell'Educazione e della Scienza
PO Box 2732, CH-3001 BERNE, Svizzera

Science and Engineering Research Council
Polaris House, SWINDON SN2 1ET, Regno Unito
rappresentato dal Presidente

d'ora in poi denominati "Membri",

Tenendo presente che le quattro organizzazioni nordiche hanno formato un consorzio "NORDSYNC", per la loro partecipazione alla Società e benchè tutti sottoscrivano questo Statuto, solo "NORDSYNC", rappresentato da Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd, è Membro della Società;

Tenendo conto della Convenzione, d'ora in poi denominata "la Convenzione", relativa alla costruzione e alla gestione di un Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone, firmata a Parigi il giorno 16 dicembre 1988, tra le Parti Contraenti, d'ora in poi denominate " Parti Contraenti", così come definito nel preambolo della Convenzione stessa,
CONVENGONO di istituire una "Société Civile", ai sensi degli Artt. da 1832 a 1873 del "Code Civil" francese, d'ora in poi denominata "La Società", disciplinata dalla Convenzione e da questo Statuto.

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
NOME E SEDE

1. La Società sarà denominata European Synchrotron Radiation Facility.

2. La Società avrà sede legale in Avenue des Martyrs, Grenoble -Francia.

Art. 2
OBIETTIVI

Gli obiettivi della Società saranno, nei limiti della Convenzione:

a) progettare, costruire, gestire e sviluppare, per l'uso delle Comunità scientifiche delle Parti Contraenti una sorgente di radiazione di sincrotrone e attrezzature relative;
b) facilitare l'uso del Laboratorio da parte delle Comunità scientifiche delle Parti Contraenti;

c) stabilire ed eseguire programmi di ricerca scientifica utilizzando la radiazione di sincrotrone;

d) svolgere qualsiasi ricerca e sviluppo necessari nelle tecniche che utilizzano la radiazione di sincrotrone;

e) svolgere qualsiasi compito relativo al conseguimento dei suddetti obiettivi.

CAPITOLO II - DIREZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 3
ORGANI

Gli organi della Società saranno il Consiglio e il Direttore Generale

Art. 4
IL CONSIGLIO

1. I delegati al Consiglio saranno nominati e decadranno dalla carica secondo una procedura determinata dalla Parte Contraente interessata, in base all'Art. 3 della Convenzione. Il Consiglio agirà come

Assemblea dei Membri della Società, come richiesto dall'Articolo 1853 del "Code Civil" francese.

2. Il Consiglio stabilirà le proprie norme di procedura, in conformità con le disposizioni della Convenzione e di questo Statuto.

3. Ciascuna Parte Contraente nominerà una delegazione per il Consiglio composta di un massimo di 3 delegati.

4. I delegati possono essere accompagnati da consiglieri, secondo le regole di procedura stabilite dal Consiglio.

Art. 5
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio eleggerà un Presidente e un Vice-Presidente per un periodo non superiore ai due anni. Il Presidente e il Vice Presidente dovranno pervenire da due diverse delegazioni.

Art.6
SEGRETARIATO DEL CONSIGLIO

In accordo col Direttore Generale, il Consiglio designerà come Segretario un membro del personale della Società.

Art. 7
RIUNIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunirà almeno due volte all'anno.

2. Le riunioni del Consiglio non saranno pubbliche. A meno che il Consiglio non decida diversamente, il Direttore Generale e i Presidenti dei Comitati nominati dal Consiglio possono presenziare alle riunioni senza diritto di voto.

Art. 8

POTERI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio prenderà decisioni su questioni importanti della politica della Società. Il Consiglio può dare istruzioni al Direttore Generale.

2. I seguenti argomenti richiederanno l'approvazione unanime da parte del Consiglio:
   a) ammissione di nuovi Membri;
   b) provvedimenti in conformità con l'art. 8 della Convenzione;
   c) trasferimento di quote tra Membri di diverse Parti Contraenti ed aumento di capitale;
   d) regolamenti di procedura del Consiglio;
   e) norme di carattere finanziario;
   f) emendamenti dello Statuto;
   g) aumenti dei costi di costruzione come stabilito nell'art.5 della Convenzione.

3. I seguenti argomenti richiederanno l'approvazione del Consiglio a maggioranza qualificata:

   a) elezione del Presidente e Vice Presidente;
   b) programmi scientifici a medio termine;
   c) bilancio di previsione annuale e a medio termine;
   d) bilancio consuntivo annuale;
   e) nomina e decadimento della carica del Direttore Generale e dei Direttori;
   f) istituzione e mandato dei Comitati consultivi o altri Comitati, in particolare quello Amministrativo e Finanziario;
   g) nomina del Presidente e Vice-Presidente di ciascun Comitato consultivo o altro Comitato;
   h) mandato e norme di procedura del Collegio dei Revisori dei Conti;
   i) politica per la distribuzione del tempo di utilizzo dei canali sperimentali;
   j) accordi a medio e breve termine per l'uso del ESRF da parte delle organizzazioni scientifiche nazionali o internazionali;
   k) la "Convention d'Entreprise" (contratto di lavoro del personale della societá).

4. Su ogni altro argomento il Consiglio deciderà a maggioranza semplice.

Art. 9
PROCEDURE DI VOTO

1. Ciascuna Parte Contraente avrà diritto ad un solo voto indivisibile espresso dal delegato designato allo scopo dai Membri interessati.

2. "Maggioranza semplice" significa metà del capitale, purchè il numero dei voti contrari non superi la metà del numero delle Parti Contraenti.

3. "Maggioranza qualificata" significa 2/3 del capitale, purchè il numero dei voti contrari non superi la metà delle Parti Contraenti.

4. "Unanimità" significa almeno 2/3 del capitale e nessun voto contrario delle Parti Contraenti, purchè tutte le Parti abbiano avuto modo di votare.

5. In caso di urgenza, oppure su richiesta di una o più delegazioni, il Presidente sottoporrà al Consiglio, per la relativa decisione, una proposta urgente, consultando i delegati individualmente mediante procedura scritta. La proposta risulterà approvata se i delegati avranno espresso il loro consenso per iscritto secondo il tipo di maggioranza richiesta. Tuttavia, se un qualsiasi delegato sollevasse immediata obiezione, la questione sarà rimessa alla successiva sessione del Consiglio.

Art. 10
DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale sarà il principale dirigente della Società nonchè suo rappresentante legale. Il Direttore Generale sarà coadiuvato dai Direttori. Il Direttore Generale lavorerà in stretto rapporto con i Direttori in ogni campo di attività.

2. Il Direttore Generale e, dopo aver consultato il Direttore Generale stesso, i Direttori saranno nominati dal Consiglio per un periodo non superiore ai 5 anni. I loro contratti di impiego saranno approvati dal Consiglio e saranno firmati dal Presidente del Consiglio per conto della Società.

Art. 11
RELAZIONI E PROCEDURA FINANZIARIA

1. L'anno finanziario della Società coinciderà con il calendario civile.

2. Il Direttore Generale sottoporrà regolarmente al Consiglio:

   a) una relazione annuale sulle attività della Società;
   b) il consuntivo dell'anno finanziario precedente inclusa una relazione sulla distribuzione geografica dei contratti;
   c) una previsione sull'esito dell'anno finanziario in corso e un rendiconto della posizione di cassa della Società;
   d) il preventivo di bilancio e del personale per l'anno finanziario successivo in conformità alle norme finanziarie;
   e) un programma scientifico, un piano finanziario e del personale a medio termine.

.Art. 12
PERSONALE

1. Il personale impiegato dalla Società avrà stipendi corrispondenti a quelli del Commissariato Francese all'Energia Atomica, con adeguati compensi di espatrio o con altre indennità simili a quelle dell'Istituto Max von Laue - Paul Langevin. Durante il periodo di costruzione, il Consiglio può approvare ulteriori indennità in casi individuali ed eccezionali. Le organizzazioni che avranno firmato questo Statuto potranno anche distaccare presso la Società personale proprio.

2. Gli scienziati che svolgono il programma sperimentale non possono essere assunti da, o distaccati presso, la Società per un periodo superiore ai cinque anni, salvo contrarie decisioni del Consiglio.

3. Potrà essere assunto eccezionalmente altro personale altamente qualificato soltanto per periodi limitati.

4. Il trattamento del personale distaccato sarà regolato da un contratto tra la Società e le organizzazioni distaccanti. Questo contratto, in particolare, stabilirà che il personale distaccato presso la Società sarà soggetto alle norme della stessa per quanto riguarda la disciplina, l'incolumità e la sicurezza.

5. Inoltre, la Società può ricevere, come ospiti, ricercatori, che possono o meno essere proposti dai Membri; tali ricercatori saranno anch'essi soggetti alle norme della Società per quanto riguarda la disciplina, l'incolumità e la sicurezza. l'accoglimento di ciascuno di questi ricercatori sarà oggetto di un accordo scritto con la Società.

ART. 13

CONTRATTI

1. Il Consiglio nominerà un Comitato Acquisti composto da esperti nominati dalle Parti Contraenti fino ad un massimo di due ciascuna.

2. La procedura di assegnazione dei contratti per un valore di più di 300,000 Franchi francesi, o per un altro limite stabilito dal Consiglio, sarà la seguente:

   a) le decisioni sull'assegnazione dei contratti saranno prese solo dopo la valutazione delle offerte in gara che, di norma, includeranno almeno tre fornitori operanti nel territorio delle Parti Contraenti. I membri del Comitato Acquisti saranno informati degli inviti imminenti e potranno proporre fornitori che dovrebbero essere invitati a partecipare alla gara;

   b) i contratti saranno assegnati al fornitore che fa l'offerta più favorevole, purchè rispondente anche alle specifiche tecniche e di consegna.

3. Non potrà essere approvato alcun contratto del valore di più di tre milioni di franchi francesi, o di altro limite deciso dal Consiglio, senza l'approvazione del Comitato Acquisti. Non potrà essere assegnato alcun contratto del valore di più di 30 milioni di franchi francesi, o di altro limite stabilito dal Consiglio, senza l'approvazione del Consiglio stesso.

4. In casi eccezionali, il Consiglio può autorizzare deroga dalle suddette procedure. Il Direttore Generale farà periodicamente una relazione al Comitato Acquisti ed al Consiglio in merito alla distribuzione dei contratti. Nel caso di un forte squilibrio fra il valore dei contratti assegnati ai vari Paesi delle Parti Contraenti e l'entità dei rispettivi contributi, il Consiglio, su richiesta di una qualsiasi Parte Contraente, prenderà le opportune misure che saranno adottate dal Comitato Acquisti e dal Direttore Generale, tenendo conto del criterio del "juste retour".

ART. 14
PROPRIETA' INTELLETUALE

1) La Società sarà titolare di tutti i diritti sui risultati ottenuti dal personale della Società stessa nello svolgimento dei propri compiti. Se alcuni di tali risultati costituissero invenzioni, la Società potrà riservarsi i diritti di proprietà intellettuale, a proprio nome, a proprie spese e per proprio beneficio in qualunque paese ove ritenga necessaria tale protezione.

2) Se la Società decidesse di non richiedere tale protezione in uno o più Stati, l'inventore o gli inventori potranno, con il consenso della Società, chiedere tale protezione a proprio nome, a proprie spese e per proprio beneficio. In tali casi, qualsiasi brevetto che venga rilasciato, non sarà opponibile contro la Società o i Membri.

3) Il personale della Società che risulti autore di una invenzione potrà ricevere un compenso "ex-gratia", il cui importo verrà stabilito dal Direttore Generale secondo le norme fissate dal Consiglio.

4) Ciascun Membro avrà diritto ad ottenere, su richiesta, dalla Società, una licenza per ricerche o per diversi scopi da ricerche.
Tale licenza sarà gratuita se il Membro la utilizzerà per attività di ricerca; mentre se la utilizzerà per motivi diversi, la licenza potrà essere concessa a condizioni di maggior favore rispetto a quelle per licenze rilasciate a terzi. Dietro consenso del Membro interessato, la Società rilascerà a qualsiasi persona fisica o giuridica nel Paese o Paesi di quel Membro, una licenza a condizioni giuste e ragionevoli per scopi diversi da ricerche, a meno che il Consiglio decida che il rilascio di tale licenza non possa essere autorizzato.

5) Nel caso di personale distaccato presso la Società da parte di un Membro, si applicheranno le seguenti disposizioni:

   a) in ottemperanza ai dispositivi di legge validi per le invenzioni di dipendenti, il Membro distaccante sarà titolare di tutti i diritti sui risultati ottenuti dall'esecutore della ricerca nel corso del suo lavoro presso la Società. Se alcuni di tali risultati di ricerca costituissero invenzioni, il Membro distaccante potrà riservarsi il diritto di avanzare domanda di brevetto in qualsiasi Paese, a proprio nome, a proprie spese e per proprio beneficio, a protezione di tali invenzioni.

Per quanto riguarda tali risultati, la Società e gli altri Membri ne avranno gratuitamente il diritto di uso, purchè per soli scopi di ricerca. Gli altri Membri avranno anche diritto a licenza per scopi non di ricerca, a condizioni di maggior favore rispetto a quelle per licenze rilasciate a terzi. Inoltre, il Membro che detiene i diritti, non potrà negare di concedere una licenza per scopi diversi da ricerca, a condizioni giuste e ragionevoli, a qualsiasi persona fisica o giuridica nel Paese o Paesi dei Membri, su richiesta di un altro Membro.

b) La Società riceverà una quota degli utili netti derivanti dalle licenze concesse dal titolare dei diritti per scopi non di ricerca. Tale quota sarà stabilita tenendo conto dei rispettivi contributi alle invenzioni da parte della Società e da parte della persona distaccata.

c) Nel richiedere l'acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale e nel rilasciare le licenze, la Società ed i Membri si consulteranno tra loro in casi di dubbio, e si asterranno da intraprendere azioni che possano recare pregiudizio alla Società o ai Membri.

6. Le condizioni che regolano le richieste di acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale e la possibile cessione di diritti sull'uso di informazione ed invenzioni create da altri elementi di personale distaccato, durante il periodo del distacco, saranno fissate da contratti scritti con tale personale o con gli enti distaccanti. Questi contratti saranno in conformità ai principi stabiliti dal precedente par.5. Nel caso di risultati ottenuti congiuntamente da un ricercatore ospite con uno o più ricercatori di diversi organismi, o con la partecipazione del personale definito ai precedenti paragrafi 1 e 5, le disposizioni da applicare alla proprietà e all'uso di tali risultati, saranno stabilite volta per volta dal Consiglio.

7. I principi di cui al precedente paragrafo 5 si applicheranno ai contratti conclusi dalla Società con terzi, relativamente all'attuazione di studi o di attività di ricerche e sviluppo.

Art. 15
COMITATO CONSULTIVO SCIENTIFICO

1. Il Consiglio nominerà un Comitato Consultivo Scientifico.
I membri di ciascuna Parte Contraente che detengono insieme almeno il 10% del capitale come definito nell'Art. 18 più avanti, possono nominare due scienziati in seno al Comitato.
I membri di ciascuna Parte Contraente che insieme detengono meno del 10% del capitale come definito nell'art. 18 più avanti, possono nominare uno scienziato in seno al Comitato. Il Consiglio nominerà altri 10 scienziati in seno al Comitato, in modo tale da coprire in maniera esauriente tutti i temi scientifici della Società. Sia i delegati al Consiglio che altre persone da esso designate, possono presenziare alle riunioni del Comitato Consultivo Scientifico, in veste di osservatori.

2. Dopo aver sentito il parere del Comitato Consultivo Scientifico, il Consiglio deciderà la nomina del Presidente e Vice-Presidente del Comitato, secondo la procedura prevista dall'Art. 8.

3. Su richiesta del Consiglio o del Direttore Generale, o per sua propria iniziativa, il Comitato Consultivo Scientifico esprimerà le sue opinioni sulle attività scientifiche di sua competenza.

Art. 16
COMITATO CONSULTIVO MACCHINA

1. Il Consiglio nominerà per il periodo di costruzione un Comitato Consultivo Macchina, composto da non più di 15 persone.

2. Dopo aver acquisito il parere del Comitato Consultivo Macchina il Consiglio effettuerà la nomina del Presidente e Vice Presidente dello stesso, secondo le procedure di cui all'art.8.

3. Su richiesta del Consiglio o del Direttore Generale, o di sua propria iniziativa, il Comitato Consultivo Macchina esprimerà i suoi pareri su questioni tecniche di sua competenza.

Art. 17
REVISIONE

I conti della Società saranno revisionati da una società di revisori professionisti approvata dal Consiglio. La relazione di detta società sarà sottoposta ad un Collegio dei Revisori dei Conti nominato dal Consiglio. Il Collegio dei Revisori dei Conti includerà almeno un membro nominato da ciascuna Parte Contraente.

CAPITOLO III - PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA'

Art. 18
CAPITALE

Il capitale sociale sarà di un minimo di 100.000 franchi francesi divisi in 10.000 quote del valore di 10 franchi ciascuna. I membri sottoscriveranno il seguente numero di quote a seconda dell'entità dei loro contributi ai costi di gestione.

Centre National de la Recherche Scientifique	.1525
Commissariat à l'Energie Atomique	1525
Kernforshungsanlage Jülich GmbH	2850
Consiglio Nazionale delle Ricerche	500
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare	500
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica della Materia	500
Lo Stato Belga rappresentato dal Segretario Generale dei Servizi di Programmazione della Politica Scientifica	400
NORDSYNC rappresentato da Statens Naturvidenskabelige Forskningsräd	400
Regno di Spagna rappresentato dal Presidente della Comisiòn Interministerial de Ciencia y Tecnologìa	400
Confederazione Elvetica rappresentata dal Direttore dell'Ufficio Federale dell'Educazione e delle Scienze	400
Science and Engineering Research Council	1400

Art. 19
TRASFERIMENTO DI QUOTE E AUMENTO DI CAPITALE

1. Il numero di quote del Membro o dei Membri di una Parte Contraente corrisponde al suo contributo finanziario al costo di gestione. Ciascun membro dovrà detenere almeno il 4% delle quote.

2. Nel caso di modifica dei contributi finanziari, il Membro o i Membri interessati si impegnano ad eseguire il corrispondente trasferimento di quote.

3. Il trasferimento di quote tra Membri di Parti Contraenti diverse e qualsiasi aumento di capitale, richiederanno l'approvazione unanime del Consiglio. L'approvazione è considerata implicita nel caso di trasferimento di tutte o alcune delle quote tra Membri della medesima Parte Contraente o in caso di trasferimento delle quote da un Membro a un ente a partecipazione statale della medesima Parte Contraente.

Art. 20
AMMISSIONE DI NUOVI MEMBRI

1. L'ammissione di nuovi Membri nella Società sarà subordinata all'approvazione unanime del Consiglio. L'approvazione è considerata implicita nel caso di ammissione di un nuovo Membro di una medesima Parte Contraente.

2. L'ammissione di un nuovo Membro è subordinata all'adesione alla Convenzione da parte del relativo Governo o gruppi di Governi. Un nuovo Membro acquisterà le quote dagli attuali Membri.

Art. 21
OBBLIGAZIONI DEI MEMBRI

Il capitale e le spese correnti necessari per il raggiungimento degli obiettivi sociali saranno sostenuti dai Membri, secondo il bilancio e secondo le proporzioni stabilite nell'art. 6 della Convenzione. Quando si concludano contratti per la fornitura di prodotti o servizi tra la Società e i Membri, i Membri interessati si impegneranno a fornire detti beni o i servizi senza profitto alcuno.

Art. 22
RITIRO

Se una Parte Contraente si ritira secondo l'Art. 13 della Convenzione, anche i relativi Membri dovranno ritirarsi dalla Società e resteranno responsabili, su richiesta dei Membri restanti, per la giusta parte che loro compete, dei futuri costi di smantellamento degli impianti ed edifici della Società.

CAPITOLO IV - DURATA - SCIOGLIMENTO - VERTENZE

Art. 23
DURATA

La Società è istituita per un periodo di 99 anni; tuttavia sarà sciolta se la Convenzione terminasse anticipatamente.

Art. 24
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

1. I Membri si impegnano a provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti ed edifici della Società ed a finanziarne i relativi costi in modo proporzionale alle loro quote di capitale al momento dello scioglimento.

2. Durante lo scioglimento, i Membri si impegnano anche a sostenere la Società ed a far fronte alle spese necesarie per mantenere l'impianto ancorchè inutilizzato, sempre in modo proporzionale alle loro quote di capitale.

3. Il Consiglio deciderà la procedura da seguire.

Art. 25
LEGGI APPLICABILI

La legge francese disciplinerà tutte le materie che non siano espressamente regolate dalla Convenzione e dallo Statuto.

Art. 26
VERTENZE

1. I Membri, per quanto possibile, tenteranno di risolvere amichevolmente ogni vertenza che possa derivare dall'interpretazione o applicazione del presente Statuto.

2. In caso non sia possibile risolvere la vertenza amichevolmente, i

Membri si impegnano a sottoporre la disputa alle Parti Contraenti per comporre la vertenza ai sensi dell'Art.10 della Convenzione.

Art. 27
ENTRATA IN VIGORE

Questo Statuto entrerà in vigore dopo la firma di tutti i Membri.

Stipulato à Parigi il 16 dicembre 1988 in quattro originali nella lingua francese, e in un unico originale in inglese, tedesco, italiano, spagnolo ed olandese. In caso di divergenze, prevarrà la versione francese.

Centre National de la Recherche Scientifique

Commissariat à l'Energie Atomique

Kernforschungsanlage Jülich GmbH

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica della Materia

Services de Programmation de la Politique Scientifique

Statens Naturvidenskabelige Forskningsräd

Suomen Akatemia

Norges Allmennvitenskapelige Forskningsräd

Naturvetenskapliga Forskningsrädet

Comision Interministerial de Ciencia y Tecnologia

Swiss Federal Office for Education and Science

Science and Engineering Research Council

Allegato 2 alla Convenzione

SPECIFICHE DI RIFERIMENTO PER LA FASE I

1. Un anello di accumulazione per positroni od elettroni di 845 m di circonferenza, incluse 32 sezioni diritte, ciascuna con più di 6 metri di spazio tra i quadrupoli.

2. Una sala di sperimentazione che gira intorno all'intera circonferenza e che contiene i canali sperimentali fino a 75 m di lunghezza.

3. A 6 GeV una corrente approssimativamente di 100 mA nel modo a pacchetti multipli e 5 mA nel modo a pacchetto singolo.

4. Un tempo di circa 8 ore(o più) affinchè il raggio accumulato scenda lentamente a 1/e del valore iniziale di circa 100 mA, per permettere l'utilizzo ininterrotto della macchina per circa un turno. Il tempo per la preparazione e l'impostazione del fascio per predisporre adeguate condizioni di lavoro, dovrebbe normalmente impiegare una piccola parte di un turno.

5. Una brillanza da un ondulatore di almeno 1×10^{17} fotoni sec^{-1} $mrad^{-2}$ mm^{-2} ogni 0,1% di ampiezza di banda e ogni metro di ondulatore ad una energia dei fotoni di circa 14 KeV.

6. Un flusso dai magneti curvanti di almeno 8×10^{12} fotoni $sec.^{-1}$ $mrad^{-1}$ per 0,1% di ampiezza di banda all'energia caratteristica dei magneti curvanti, che dovrebbe essere di circa 19 KeV nella parte principale dei magneti, e di circa 9.5 KeV nelle parti "morbide" alle estremità.

7. Un fascio di raggi X la cui posizione è riproducibile da carica a carica e stabile durante un turno per circa un decimo delle sue dimensioni rispetto alle linee di irraggiamento.

8. Una prima serie di almeno sette canali sperimentali completati almeno per quanto riguarda l'esecuzione degli esperimenti per la calibratura degli elementi ottici e dei rilevatori.

Allegato 3 alla Convenzione
Previsione dell'Incidenza annuale di spesa

Milioni di FF prezzi 1° gennaio 1987 tasse escluse

ANNO	COSTI DI COSTRUZIONE	COSTI DI GESTIONE	TOTALE
1988	105		105
1989	313		313
1990	369		369
1991	394		394
1992	424		424
1993	410		410
1994 (prima metà)	185		185
FASE I	2200		2200
1994 (seconda metà)	110	75	185
1995	113	205	318
1996	88	235	323
1997	59	260	319
1998	28	285	313
FASE II	398	1060	1458
TOTALE	2598	1060	3658
Opzione "Ostello Sperimentatori"			17

NOTE

1) I "Costi di Gestione" includono: gestione, manutenzione ed investimenti ricorrenti (capitale minore). Alla fine della Fase II, i costi di gestione sono previsti per 340 milioni di FF all'anno, sulla base dei prezzi al 1 gennaio 1987.

2) I "Costi di Costruzione" includono 153 milioni di FF di riserva per imprevisti. A scopi di previsione, tale riserva è inclusa pro-rata nella spesa annuale di capitale.

AUTOROUTE A 480
ESRF
ILL
AVENUE DES MARTYRS
L'ISERE
ACCES AU SITE
PAR AV^E DES MARTYRS
0 50 100m
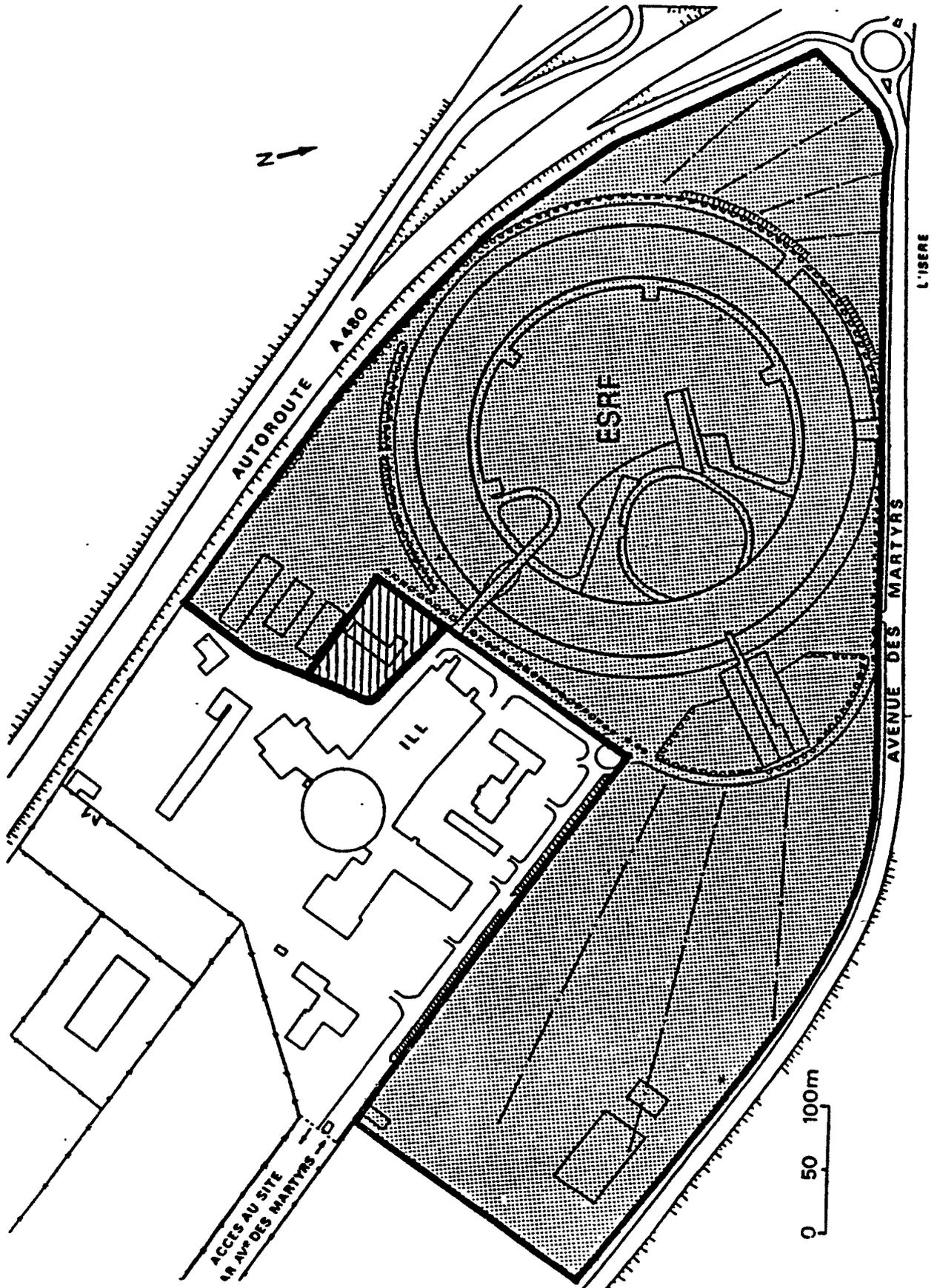
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 805):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) l'8 settembre 1994.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 ottobre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 9 novembre 1994.

Relazione scritta annunciata il 15 novembre 1994 (atto n. 805/*A* - relatore sen. BRATINA).

Esaminato in aula e approvato il 17 novembre 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1671):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 novembre 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, VIII e X.

Esaminato dalla III commissione il 7 dicembre 1994.

Relazione scritta annunciata il 13 dicembre 1994 (atto n. 1671/*A* - relatore on. TRIONE).

Esaminato in aula il 15 dicembre 1994 e approvato il 20 dicembre 1994.

95G0024

LEGGE 2 gennaio 1995, n. **16.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina relativo alla scuola italiana di Tunisi ed alle iniziative tunisine in Italia, fatto a Tunisi il 19 luglio 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina relativo alla scuola italiana di Tunisi ed alle iniziative tunisine in Italia, fatto a Tunisi il 19 luglio 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1995

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA RELATIVO ALLA SCUOLA ITALIANA DI TUNISI ED ALLE INIZIATIVE TUNISINE IN ITALIA

Con riferimento all'accordo di cooperazione culturale tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 17 settembre 1981, e al protocollo esecutivo valido per il triennio 1988-1990, firmato a Tunisi il 29 aprile 1988, il Governo della Repubblica di Tunisia ed il Governo della Repubblica Italiana

- prendendo atto dell'esistenza in Tunisi di una Scuola italiana che impartisce insegnamenti corrispondenti ai programmi scolastici italiani del ciclo primario e secondario e che rilascia in loco i relativi titoli di studio aventi valore legale per lo Stato italiano;

- prendendo atto dell'esistenza a Mazara del Vallo (Trapani), di corsi scolastici, nei quali si impartiscono insegnamenti corrispondenti ai programmi scolastici tunisini;

- convinti che lo sviluppo dei legami culturali e di cooperazione che uniscono l'Italia e la Tunisia passa anche attraverso l'apprendimento e la diffusione delle rispettive lingue;

hanno convenuto quanto segue:

ART. 1

Lo status di istituzione scolastica a scopo non di lucro è riconosciuto dalla Scuola italiana di Tunisi che beneficia dello stesso regime di esenzioni in vigore per le analoghe istituzione scolastiche tunisine.

ART. 2

Lo status di Corso per l'insegnamento della cultura e della lingua tunisina è riconosciuto alle iniziative scolastiche tunisine in atto a Mazara del Vallo.

ART.3

La scuola italiana è gestita da un Comitato Gestore ed è sottoposta alla vigilanza ed alla supervisione dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi.

Detto Comitato di gestione è il solo organismo responsabile della gestione amministrativa e finanziaria della scuola. Esso potrà peraltro beneficiare, all'occorrenza, di contributi finanziari diretti o indiretti, a valere sul bilancio ministeriale ordinario, da parte del Ministero degli Affari Esteri italiano.

La scuola italiana è controllata dalle Autorità italiane.

Il personale proveniente dai ruoli statali è designato dallo Stato italiano ed è ugualmente controllato dalle autorità nazionali per tutto ciò che concerne gli aspetti giuridici ed amministrativi delle attività di insegnamento.

L'organizzazione della scuola italiana deve rispettare le regole di sicurezza e di igiene previste non solamente dalla legislazione dello Stato di origine ma anche da quella dello Stato ospitante.

La sede di detta istituzione scolastica potrà pertanto essere sottoposta, nei settori di cui sopra, ad ispezioni da parte dello Stato ospitante.

La sede attuale della Scuola italiana potrà essere cambiata in relazione alle necessità e su decisione dei responsabili della sua gestione.

Il cambiamento di sede dovrà essere notificato sia alle Autorità dello Stato di origine che dello Stato ospitante.

I locali dell'istituzione devono essere separati da quelli della Rappresentanza Diplomatico o Consolare e non possono avere titolo ad alcun privilegio od immunità previsti dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari.

ART. 4

La direzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola italiana, a livello primario e secondario di primo e secondo grado, sono affidati al personale direttivo dei rispettivi livelli nominato dal Comitato Gestore ovvero dall'Autorità italiana competente.

ART. 5

Gli insegnanti della Scuola Italiana sono nominati sia dallo Stato italiano che dal Comitato Gestore.

Gli insegnanti nominati dallo Stato Italiano provenienti dai ruoli statali restano a carico della Previdenza Sociale Italiana.

Il personale docente e non docente nominato dal Comitato Gestore è soggetto alla legislazione locale e può essere assunto sia in Italia che in Tunisia. Nel caso sia assunto in Italia esso potrà optare scegliendo di restare a carico della Previdenza Sociale Italiano ovvero essere assoggettato al regime dell'Assicurazione Sociale tunisina. Nel caso sia assunto in Tunisia esso è sottoposto al regime tunisino se è di nazionalità tunisina ovvero se si tratta di cittadini di altra nazionalità che godono dello status di residenti permanenti.

ART. 6

Ciascuna parte contraente si impegna ad esaminare la possibilità di concludere, secondo le procedure previste dalle rispettive normative, un Accordo internazionale avente lo scopo di autorizzare, con riserva di reciprocità, l'esenzione temporanea dal pagamento dei diritti doganali e di ogni altra imposizione per l'importazione delle masserizie ed effetti personali, compresa un'autovettura per trasporto passeggeri, al personale proveniente dai ruoli statali che, in ragione dell'assegnazione presso le istituzioni scolastiche che formano l'oggetto del presente Accordo, venga a trasferire la propria residenza nello Stato ospitante.

Tali benefici sono strettamente personali e possono essere accordati una sola volta nel corso della durata della missione.

Le masserizie, gli effetti personali e l'autovettura devono essere riesportati dal personale beneficiario alla fine della propria missione. Gli stessi possono anche essere ceduti, ma la cessione da parte del beneficiario a titolo oneroso o gratuito, di un oggetto in esenzione, è considerata come un'importazione dall'estero, soggetta in ogni caso al regime di diritto comune.

Ciascuna delle due Parti contraenti accorda ugualmente al personale delle Istituzioni scolastiche dell'altra Parte, a condizione di reciprocità, le facilitazioni amministrative concernenti il rilascio del visto di entrata e del permesso di soggiorno.

La retribuzione di detto personale o di quello reclutato dal Comitato di Gestione della Scuola italiana è sottoposta al regime previsto dalla Convenzione fra l'Italia e la Tunisia per evitare la doppia imposizione firmato il 16.5.1979.

ART. 7

Gli insegnamenti impartiti dalle rispettive istituzioni scolastiche sono conformi ai programmi ed ai metodi pedagogici in vigore nei rispettivi Paesi.

Al termine di ciascun anno scolastico tali istituzioni rilasciano agli alunni i prescritti certificati o titoli di studio. Le modalità per l'amissione e frequenza ed i programmi di insegnamento sono determinati con riferimento alla normativa in vigore rispettivamente in Italia per la Scuola italiana di Tunisi ed in Tunisia per il Corso tunisino di Mazara del Vallo.

I programmi di insegnamento devono includere, per tutti gli allievi un insegnamento della civiltà, ed in particolare della lingua, della storia e della geografia del Paese ospitante.

Per quanto riguarda il calendario scolastico il totale dei giorni di lezione, delle festività e delle vacanze scolastiche deve essere, nel rispetto delle feste locali dei due Paesi, uguale a quello in vigore nelle istituzioni scolastiche del Paese di origine.

ART. 8

Le due Parti si accordano di consentire l'importazione in franchigia speciale dei libri di testo, delle pubblicazioni e del materiale didattico necessario al funzionamento della Scuola.

ART. 9

L'accesso alle istituzioni scolastiche previste dal presente Accordo è aperto prioritariamente ai cittadini dello Stato di origine.

Detto accesso è ugualmente consentito, secondo condizioni da stabilire fra le Parti, ai figli dei cittadini dell'altro Stato e, nel limite dei posti disponibili, ai figli dei cittadini di altro Paese residenti nel Paese ospitante.

ART. 10

Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui le parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali di approvazione dell'Accordo stesso. Esso avrà la medesima durata dell'Accordo Culturale italotunisino firmato a Tunisi il 17.9.1981. Sarà rinnovato tacitamente ad ogni ulteriore rinnovo dell'Accordo Culturale medesimo, a meno che una delle Parti lo denunci con preavviso di sei mesi dallo scadere di ciascun periodo.

"Fatto a Tunisi, addì diciannove luglio 1991, in duplice originale, rispettivamente nella lingua italiana e francese, ambedue i testi facenti ugualmente fede".

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
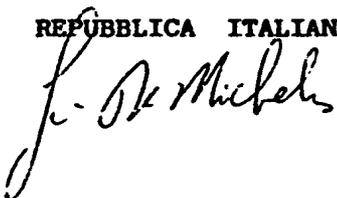
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA
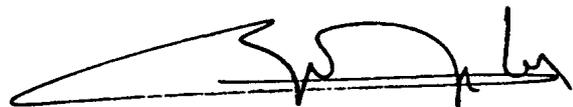
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 537):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 5 luglio 1994.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 luglio 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 5 ottobre 1994.

Esaminato in aula e approvato il 12 ottobre 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1453):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 ottobre 1994, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII e XI.

Esaminato dalla III commissione il 7 dicembre 1994.

Relazione scritta annunciata il 7 dicembre 1994 (atto n. 1453/*A* - relatore on. AMORUSO).

Esaminato in aula il 15 dicembre 1994 e approvato il 20 dicembre 1994.

95G0025

LEGGE 2 gennaio 1995, n. **17.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 10 alla convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 25 marzo 1992.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo n. 10 alla convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 25 marzo 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1995

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»),

Considérant qu'il convient d'amender l'article 32 de la Convention en vue de réduire la majorité des deux tiers qui y est prévue,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Les mots «des deux tiers» sont supprimés du paragraphe 1 de l'article 32 de la Convention.

Article 2

1 Le présent protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

a signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

b signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2 Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 3

Le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le protocole conformément aux dispositions de l'article 2.

Article 4

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:

a toute signature;

b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

c la date d'entrée en vigueur du présent protocole conformément à l'article 3;

d tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

Fait à Strasbourg, le 25 mars 1992, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO N.10 ALLA CONVENZIONE DI SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA FONDAMENTALI

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari al presente Protocollo alla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, firmato a Roma il 4 Novembre 1950 (di seguito denominato come "la Convenzione"),

In considerazione dell'opportunità di emendare l'Articolo 32 della Convenzione in vista di ridurre la maggioranza di due terzi ivi stabilita,

Hanno stabilito quanto segue:

Articolo 1

Le parole "di due terzi" sono soppresse dal paragrafo 1 dell'Articolo 32 della Convenzione.

Articolo 2

1. Il Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione, i quali possono esprimere il proprio consenso ad essere vincolati da:

a. firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;

b. firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 3

Il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo in conformità con le disposizioni dell'Articolo 2.

Articolo 4

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà gli Stati membri del Consiglio riguardo a:

a. ogni firma;

b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

c. la data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità con l'Articolo 3;

d. ogni altro atto, notifica o comunicazione connessa al presente Protocollo.

In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 25 marzo 1992 in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

(Seguono firme)

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 589):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 13 luglio 1994.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 luglio 1994, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 5 ottobre 1994.
Esaminato in aula e approvato il 12 ottobre 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1455):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 ottobre 1994, con pareri delle commissioni I e II.
Esaminato dalla III commissione il 7 dicembre 1994.
Relazione scritta annunciata il 7 dicembre 1994 (atto n. 1455/*A* - relatore on. BOFFARDI).
Esaminato in aula il 15 dicembre 1994 e approvato il 20 dicembre 1994.

95G0026

LEGGE 2 gennaio 1995, n. **18.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ed il Governo della Repubblica italiana sul Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, Vienna 15 marzo e Parigi 19 marzo 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ed il Governo della Repubblica italiana sul Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, Vienna 15 marzo e Parigi 19 marzo 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.000 milioni annue a regime a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 7706 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1995

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

**AGREEMENT BETWEEN THE INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY,
THE UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
CONCERNING
THE INTERNATIONAL CENTRE FOR THEORETICAL PHYSICS AT TRIESTE**

WHEREAS the International Centre for Theoretical Physics (hereinafter referred as the "Centre") is governed by the Agreement between the International Atomic Energy Agency and the Government of the Republic of Italy Concerning the Seat of the International Centre for Theoretical Physics (hereinafter referred to as the "Seat Agreement") which entered into force on 15 June 1968; the Agreement between the International Atomic Energy Agency and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Concerning the Joint Operation of the International Centre for Theoretical Physics at Trieste (hereinafter referred to as the "Joint Operation Agreement") which entered into force on 1 January 1970; and the Exchange of Letters between the International Atomic Energy Agency (hereinafter referred to as the "Agency") the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (hereinafter referred to as "UNESCO") and the Government of the Republic of Italy (hereinafter referred to as the "Italian Government") concerning the financing of Centre signed on 11 December 1990;

WHEREAS pursuant to the Joint Operation Agreement the administration of the Centre is carried out by the Agency on behalf of UNESCO and itself;

WHEREAS the Agency and UNESCO consider that it is desirable, having regard to their respective mandates, to transfer the administration of the Centre from the Agency to UNESCO;

WHEREAS the Agency, UNESCO and the Italian Government desire to make permanent arrangement for the financing of the Centre;

WHEREAS pursuant to the foregoing it is necessary to effect consequential amendments to the Seat Agreement and to the Joint Operation Agreement;

BEARING IN MIND the outstanding contribution that Professor Abdus Salam, the Nobel-prize-winner, has made to the creation and development of the Centre;

NOW, THEREFORE, the Agency, UNESCO and the Italian Government have agreed as follows:

ARTICLE 1

Seat Agreement

UNESCO shall replace the Agency as a party to, and shall take over all rights and obligations of the Agency under the existing Seat Agreement on the understanding that the relevant provisions of the Agreement on the Privileges and Immunities of the Agency shall continue to be applicable, mutatis mutandis, with regard to the Centre after its transfer to UNESCO. Accordingly, the words "the Agency" are replaced as appropriate with "UNESCO" in the existing Seat Agreement.

ARTICLE 2

Organization

The Centre shall have an organizational framework consisting of the following:

(a) the Steering Committee,
(b) the Director
(c) the Scientific Council

ARTICLE 3

The Steering Committee

1. Steering Committee shall be composed of the following members:

(a) (i) one high level representative designated by the Director-General of UNESCO;

(ii) one high level representative designated by the Director General of the Agency;

(iii) one high level representative designated by the Italian Government;

(b) such other members as may be appointed by the Steering Committee in order to ensure appropriate representation of those countries or institutions having made particularly important contributions to or having a particular interest in the activities of the Centre;

(c) the Director who shall also be ex officio Chairperson of the Steering Committee.

2. The representatives mentioned in paragraphs 1(a) and (b) of this Article, may be accompanied by experts.

3. The Chairperson of the Scientific Council shall attend meetings of the Steering Committee in an advisory capacity.

ARTICLE 4

Functions of the Steering Committee

The functions of the Steering Committee shall be:

(a) to formulate the general guidelines for Centre's activities, taking into account its objectives as specified in the Joint Operation Agreement;

(b) subject to the budgetary appropriation by the respective competent organs, to determine:
   (i) the annual level of the budget;
   (ii) the level of respective contributions;
   (iii) the financial plans;
   (iv) how the funds available for the operation of the Centre are to be used;

(c) to consider the proposals of the Director for the programme, work plans, financial plans, and budget proposals of the Centre and to take decisions thereon;

(d) to consider the annual and other reports of the Director on the activities of the Centre;

(e) to submit a report on the Centre's activities to UNESCO and the Agency;

(f) to recommend to the Director General of UNESCO the names of candidates for the post of the Director of the Centre;

(g) adopt its own rules of procedure, which shall include the following provisions: the Steering Committee shall normally meet twice a year; the decisions of the Steering Committee shall be taken by a two third majority except in cases concerning the level of contributions in which case decisions shall require the consent of each contributor concerned.

ARTICLE 5

The Director

1. The Director-General of UNESCO shall, in consultation with the Director General of the Agency and the Italian Government, appoint from among the candidates recommended by the Steering Committee the Director of the Centre for a period of five years, renewable.

2. The Director shall be the chief academic and administrative officer of the Centre. In this capacity, the Director shall, *inter alia*:

(a) administer the Centre;

(b) prepare proposals for the general activities and work plans of the Centre taking into account the advice of the Scientific Council for submission to the Steering Committee for its approval;

(c) prepare the financial plans and budget proposals of the Centre for submission to the Steering Committee for its approval;

(d) execute the work programmes of the Centre and make payments within the framework of general guidelines and specific decisions adopted by the Steering Committee in accordance with the provisions of Article 4.

3. The Director shall have such other functions and powers as may be prescribed by the provisions of the present Agreement, the Joint Operation Agreement, the Seat Agreement and other relevant instruments or as may be entrusted to him/her pursuant to the authority delegated to him/her by the Director-General of UNESCO.

ARTICLE 6

The Scientific Council

1. There shall be a Scientific Council, established on a broad geographical basis, composed of up to 12 distinguished specialists in the disciplines relevant to the Centre's activities and sitting in a personal capacity.

2. The Chairperson of the Scientific Council shall be appointed jointly by the Directors General of UNESCO and the Agency, after consultations with the Steering Committee and the Director of the Centre. He or she shall be appointed for four years and shall be eligible for reappointment.

3. The remaining members shall be appointed by the Director of the Centre after consultations with the Chairperson of the Scientific Council for four years and shall be eligible for reappointment.

4. UNESCO, the Agency and the Italian Government may send specialists in scientific programmes to attend meetings of the Scientific Council.

ARTICLE 7

Functions of the Scientific Council

1. The Council shall advise the Centre on its programmes of activity having due regard to major academic, scientific, educational and cultural trends in the world relevant to the Centre's objectives.

2. The Steering Committee and the Director may request the Scientific Council for advice on more specific issues.

3. The Council shall adopt its own rules of procedure. The Council shall normally meet once a year.

ARTICLE 8

Financial Commitments

1. UNESCO, the Agency and the Italian Government agree to contribute to the Centre's budget as specified in this Article.

2. The level of contributions of UNESCO and the Agency to the Centre shall, subject to the budgetary appropriation approved by their competent organs, be not lower than that agreed in the Exchange of Letters dated 11 December 1990, augmented by the respective inflation factor employed by each organization in the calculation of its budget.

3. The Italian Government shall maintain its financial contributions to the Centre at a level not lower than that specified in the same Exchange of Letters or any higher contribution decided upon by the Steering Committee in accordance with Article 4(g).

4. The Exchange of Letters dated 11 December 1990 shall be terminated on the date of the entry into force of this Agreement.

ARTICLE 9

Special Account

1. The funds set aside for the operation of the Centre shall consist of the allocations determined by the General Conference of UNESCO, the General Conference of the Agency, the contributions of the Italian Government, and of such subventions, gifts and bequests as are allocated to it by other United Nations agencies, governments, public or private organizations, associations or individuals.

2. Funds allocated for the operation of the Centre shall be paid into a special account to be set up by the Director-General of the UNESCO, in accordance with the relevant provisions of the organization's Financial Regulations. This special account shall be operated and the Centre's budget administered in accordance with the above-mentioned provisions.

ARTICLE 10

Transfer of assets and liabilities

Upon the entry into force of the present Agreement, UNESCO shall take over from the Agency all assets, including property, and liabilities pertaining to the Centre, in accordance with arrangements to be made between the two Parties.

ARTICLE 11

Transfer of staff

1. The transfer of the Agency's staff members posted at the Centre to UNESCO shall be carried out by arrangement between the two organizations, taking into account the present Agreement, the Joint Operation Agreement and, for all matters not expressly agreed between UNESCO and the Agency, the relevant provisions of the Inter-organization Agreement Concerning Transfer, Secondment or Loan of Staff Among the Organizations Applying the United Nations Common System of Salaries and Allowances, it being understood that the transfer in itself should not adversely affect the conditions of employment of the said staff members posted at the Centre, including the duration of their contracts and fringe benefits, subject to the availability of the funds for the operation of the Centre.

2. Agency staff members posted at the Centre, transferred pursuant to paragraph 1 of this Article, shall be staff members of UNESCO.

3. Arrangements in respect of the contractual status of other persons, besides those referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article, posted at the Centre, such as consultants, visiting scientists, course participants, and fellows, shall be agreed between the two organizations.

ARTICLE 12

Joint Operation Agreement

The Joint Operation Agreement shall be amended as between the Agency and UNESCO taking into account the relevant provisions of the present Agreement.

ARTICLE 13

Entry into force, amendment and duration

1. This Agreement shall be signed by the duly authorized representatives of the Contracting Parties.

2. The present Agreement is subject to acceptance or ratification by the competent organs of each Contracting Party. Each Contracting Party shall inform in writing and without delay the other Contracting Parties of the acceptance or ratification of the present Agreement by its competent organ.

3. The present Agreement shall enter into force upon 1 January of the year following that during which the Parties exchange notifications concerning the acceptance or ratification of the present Agreement by their respective competent organs.

4. The Agency, UNESCO and the Italian Government shall, at the request of one or more of them, consult about amending this Agreement.

5. The present Agreement may be amended by mutual consent of UNESCO, the Agency and the Italian Government.

6. This Agreement shall remain in force for indeterminate period. However, if after consultation with the other Contracting Parties, a Contracting Party decides to denounce this Agreement, it shall address a notification to this

effect to the other Contracting Parties. The denounciation shall take effect twenty-four months after the date on which the above mentioned notification was made.

For the UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION:
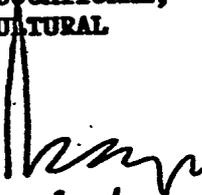
Paris 15.3.93.

For the INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY:
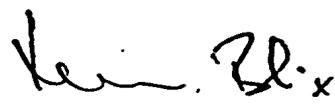
Vienna, 15th March 1993.

For the GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY:

Vienna, 15th March 1993

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA L'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA, L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA SUL CENTRO INTERNAZIONALE DI FISICA TEORICA DI TRIESTE

PREMESSO CHE il Centro Internazionale di Fisica Teorica (qui di seguito denominato il "Centro") è regolamentato dall'Accordo fra l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ed il Governo della Repubblica Italiana sulla Sede del Centro Internazionale di Fisica Teorica (qui di seguito denominato l'"Accordo sulla Sede"), entrato in vigore il 15 giugno 1968; dall'Accordo fra l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura sulla Gestione Congiunta del Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste (qui di seguito denominato l'"Accordo sulla Gestione Congiunta"), entrato in vigore il 1 gennaio 1970; e dallo Scambio di Lettere fra l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (qui di seguito denominata l'"Agenzia"), l'Organizzazione per l'Educazione, la Scienza la Cultura (qui di seguito denominata "UNESCO") ed il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato il "Governo Italiano") sul finanziamento del Centro, firmato l'11 dicembre 1990;

PREMESSO CHE, ai sensi dell'Accordo sulla Gestione Congiunta, l'Amministrazione del Centro è a carico dell'Agenzia per conto dell'UNESCO e dell'Agenzia stessa;

PREMESSO CHE l'Agenzia e l'UNESCO ritengono che sia auspicabile, considerando i loro rispettivi mandati,

trasferire l'Amministrazione del Centro dall'Agenzia all'UNESCO;

PREMESSO CHE l'Agenzia, l'UNESCO ed il Governo Italiano desiderano stilare un accordo permanente per il finanziamento del Centro;

PREMESSO CHE, ai sensi di quanto sopra, è necèssario apportare gli emendamenti del caso all'Accordo sulla Sede ed all'Accordo sulla Gestione Congiunta;

TENENDO PRESENTE il rilevante contributo prestato dal Professor Abdus Salam, vincitore del Premio Nobel, per la creazione e lo sviluppo del Centro;

ORA, PERTANTO, l'Agenzia, l'UNESCO ed il Governo Italiano hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Accordo sulla Sede

L'UNESCO prenderà il posto dell'Agenzia quale parte all'Accordo, ed assumerà tutti i diritti e i doveri dell'Agenzia, ai sensi dell'attuale Accordo sulla Sede, con l'intesa che le disposizioni dell'Accordo sui Privilegi e le Immunità dell'Agenzia continueranno ad essere applicabili al Centro, *mutatis mutandis*, dopo il suo trasferimento all'UNESCO. Di conseguenza, l'espressione "l'Agenzia" verrà sostituita, ove necessario, con "l'UNESCO" nell'attuale Accordo sulla Sede.

ARTICOLO 2

Organizzazione

Il Centro avrà un quadro organizzativo consistente in:

(a) un Comitato Direttivo,

(b) un Direttore,

(c) un Consiglio Scientifico.

ARTICOLO 3

Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo sarà composto dai seguenti membri:

(a) (i) un rappresentante di alto livello, designato dal Direttore Generale dell'UNESCO;

(ii) un rappresentante di alto livello, designato dal Direttore Generale dell'Agenzia;

(iii) un rappresentante di alto livello, designato dal Governo Italiano;

(b) eventuali altri membri che possono essere nominati dal Comitato Direttivo al fine di garantire un'adeguata rappresentanza di quei paesi o istituzioni che hanno prestato contributi particolarmente importanti, ovvero sono particolarmente interessati alle attività del Centro;

(c) il Direttore, che sarà anche, *ex officio*, Presidente del Comitato Direttivo.

2. I rappresentanti di cui ai paragrafi 1(a) e (b) del presente Articolo potranno essere accompagnati da esperti.

3. Il Presidente del Consiglio Scientifico parteciperà alle riunioni del Comitato Direttivo in qualità di consulente.

ARTICOLO 4

Funzioni del Comitato Direttivo

Le funzioni del Comitato Direttivo saranno le seguenti:

(a) formulare le linee-guida generali delle attività del Centro, tenendo conto degli obiettivi indicati nell'Accordo sulla Gestione Congiunta;

(b) fatti salvi gli stanziamenti di bilancio dei rispettivi organi competenti, determinare:

(i) il livello del bilancio annuale;

(ii) il livello dei rispettivi contributi;

(iii) i programmi finanziari;

(iv) il modo in cui usare i fondi a disposizione per la gestione del Centro;

(c) esaminare le proposte del Direttore per il programma, i piani di lavoro e quelli finanziari e le proposte di bilancio del Centro ed adottare le relative decisioni;

(d) esaminare le relazioni annuali e non del Direttore sulle attività del Centro;

(e) presentare una relazione sulle attività del Centro all'UNESCO e all'Agenzia;

(f) raccomandare al Direttore Generale dell'UNESCO i nomi dei candidati per il posto di Direttore del Centro;

(g) adottare le proprie norme procedurali, che comprenderanno le seguenti disposizioni: il Comitato Direttivo si riunirà di norma due volte l'anno; le decisioni del Comitato Direttivo verranno prese da una maggioranza

di due terzi, tranne quando si tratta del livello di contributi, nel qual caso le decisioni dovranno essere approvate da tutti i contribuenti interessati.

ARTICOLO 5

Il Direttore

1. Il Direttore Generale dell'UNESCO, di concerto con il Direttore Generale dell'Agenzia e con il Governo Italiano, nomineranno, fra i candidati raccomandati dal Comitato Direttivo, il Direttore del Centro per un periodo di cinque anni, rinnovabili.

2. Il Direttore sarà il funzionario accademico e amministrativo capo del Centro. In tale veste, il Direttore svolgerà, fra l'altro, le seguenti funzioni:

   (a) amministrerà il Centro;

   (b) preparerà le proposte riguardanti le attività generali ed i piani di lavoro del Centro, tenendo conto del parere del Consiglio Scientifico, da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo;

   (c) preparerà i piani finanziari e le proposte di bilancio del Centro, da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo;

   (d) darà esecuzione ai programmi di lavoro del Centro e provvederà ai pagamenti, nel quadro delle linee-guida e delle specifiche decisioni adottate dal Comitato Direttivo, in conformità con le disposizioni di cui all'Art. 4.

3. Il Direttore avrà altre funzioni e poteri che potranno essere prescritti nelle disposizioni del presente Accordo, dell'Accordo sulla Gestione Congiunta,

dell'Accordo sulla Sede e di altri strumenti pertinenti, ovvero che potranno essere a lui/lei affidati in base all'autorità a lui/lei delegata dal Direttore Generale dell'UNESCO.

ARTICOLO 6

Il Consiglio Scientifico

1. Sarà istituito un Consiglio Scientifico, su un'ampia base geografica, composto da un massimo di 12 illustri specialisti delle discipline attinenti alle attività del Centro, presenti in veste personale.
2. Il Presidente del Consiglio Scientifico sarà nominato congiuntamente dai Direttori Generali dell'UNESCO e dell'Agenzia, previa consultazione con il Comitato Direttivo e con il Direttore del Centro. Il Presidente sarà eletto per quattro anni e potrà essere rieletto.
3. I membri restanti saranno nominati dal Direttore del Centro, previa consultazione con il Presidente del Consiglio Scientifico per quattro anni, e potranno essere rieletti.
4. L'UNESCO, l'Agenzia ed il Governo Italiano potranno inviare specialisti dei programmi scientifici a partecipare alle riunioni del Consiglio Scientifico.

ARTICOLO 7

Funzioni del Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio fornirà consulenza al Centro circa i suoi programmi di attività, tenendo in debito conto le tendenze accademiche, scientifiche, educative e culturali prevalenti a livello mondiale ed attinenti agli obiettivi del Centro.

2. Il Comitato Direttivo ed il Direttore potranno chiedere al Consiglio Scientifico consulenza su questioni più specifiche.

3. Il Consiglio adotterà le proprie norme procedurali. Il Consiglio si riunirà di norma una volta l'anno.

ARTICOLO 8

Impegni finanziari

1. L'UNESCO, l'Agenzia ed il Governo Italiano concorderanno nel contribuire al bilancio del Centro, come specificato nel presente Articolo.

2. Il livello dei contributi dell'UNESCO e dell'Agenzia al Centro, fatti salvi gli stanziamenti di bilancio approvati dai loro organi competenti, non sarà inferiore a quello concordato nello Scambio di Lettere datato 11 dicembre 1990, aumentato del tasso d'inflazione impiegato da ciascuna organizzazione nel calcolo del proprio bilancio.

3. Il Governo Italiano manterrà i propri contributi finanziari al Centro ad un livello non inferiore a quello specificato nel medesimo Scambio di Lettere, ovvero a qualsiasi contributo maggiore deciso dal Comitato Direttivo in conformità con l'Articolo 4(g).

4. Lo Scambio di Lettere datato 11 dicembre 1990 scadrà alla data in cui entrerà in vigore il presente Accordo.

ARTICOLO 9

Conto Speciale

1. I fondi accantonati per la gestione del Centro consisteranno negli stanziamenti stabiliti dalla Conferenza Generale dell'UNESCO, dalla Conferenza

Generale dell'Agenzia, dai contributi del Governo Italiano e dalle sovvenzioni, donazioni e lasciti stanziati da altre agenzie delle Nazioni Unite, governi, organizzazioni pubbliche o private, associazioni o singoli.

2. I fondi stanziati per la gestione del Centro saranno versati in un conto speciale, creato dal Direttore Generale dell'UNESCO, in conformità con le disposizioni in materia delle Norme Finanziarie dell'Organizzazione. Tale conto speciale ed il bilancio del Centro saranno rispettivamente gestiti ed amministrati in conformità con le disposizioni sopra menzionate.

ARTICOLO 10

Trasferimento di attivi e passivi

Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, l'UNESCO assumerà dall'Agenzia tutte le attività ivi comprese le proprietà, ed le passività relative al Centro, in base alle disposizioni che le due Parti concorderanno.

ARTICOLO 11

Trasferimento del personale

1. Il trasferimento del personale dell'Agenzia di stanza presso il Centro all'UNESCO si svolgerà in base all'accordo fra le due organizzazioni, tenendo conto del presente Accordo, dell'Accordo sulla Gestione Congiunta e, per tutte le questioni non espressamente convenute dall'UNESCO e dall'Agenzia, delle pertinenti disposizioni dell'Accordo fra le Organizzazioni Relativo al Trasferimento, Distacco o Comando del Personale fra le Organizzazioni che Applicano il

Sistema Comune delle Nazioni Unite per i Salari e le Indennità, con l'intesa che il trasferimento stesso non si ripercuoterà negativamente sulle condizioni di impiego di detto personale di stanza presso il Centro, ivi compresi la durata del contratto e gli elementi aggiuntivi della retribuzione, fatta salva la disponibilità dei fondi per la gestione del Centro.

2. Il personale dell'Agenzia di stanza presso il Centro, trasferito in base al paragrafo 1 del presente Articolo, diventerà personale dell'UNESCO.

3. Le disposizioni relative allo status contrattuale delle altre persone, oltre a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, di stanza presso il Centro, quali i consulenti, gli scienziati ospiti, i partecipanti ai corsi ed i borsisti, saranno concordate dalle due organizzazioni.

ARTICOLO 12

Accordo sulla Gestione Congiunta

L'Accordo sulla Gestione Congiunta verrà emendato dall'Agenzia e dall'UNESCO, tenendo conto delle relative disposizioni di cui al presente Accordo.

ARTICOLO 13

Entrata in vigore, emendamenti e durata

1. Il presente Accordo sarà firmato dai rappresentanti delle Parti Contraenti, debitamente autorizzati.

2. Il presente Accordo è oggetto di accettazione o ratifica da parte degli organi competenti di ciascuna Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente informerà

per iscritto e immediatamente l'altra Parte Contraente circa l'accettazione o ratifica del presente Accordo da parte dei suoi organi competenti.

3. Il presente Accordo entrerà in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le Parti si sono scambiate notifica dell'accettazione o ratifica del presente Accordo da parte dei rispettivi organi competenti.

4. L'Agenzia, l'UNESCO ed il Governo Italiano, su richiesta di uno o più di loro, si consulteranno al fine di emendare il presente Accordo.

5. Il presente Accordo può essere emendato con il consenso reciproco dell'UNESCO, dell'Agenzia e del Governo Italiano.

6. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo indeterminato. Se, tuttavia, previa consultazione con le altre Parti Contraenti, una Parte Contraente decida di denunciarlo, essa ne invierà notifica alle altre Parti Contraenti. La denuncia avrà effetto ventiquattro mesi dopo la data in cui è avvenuta la notifica di cui sopra.

Per l'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA

Per l'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA

Per IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 807):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) l'8 settembre 1994.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 ottobre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 9 novembre 1994.

Relazione scritta annunciata il 16 novembre 1994 (atto n. 807/*A* - relatore sen. BRATINA).

Esaminato in aula e approvato il 17 novembre 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1672):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 novembre 1994, con pareri delle commissioni I, V, VII e IX.

Esaminato dalla III commissione il 7 dicembre 1994.

Esaminato in aula il 15 dicembre 1994 e approvato il 20 dicembre 1994.

95G0027

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(7651315) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÍ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 336.000
Abbonamento semestrale . . . . L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189